

**COMUNE DI FIESCO**

**PROVINCIA DI CREMONA**

**DOCUMENTO UNICO**

**DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2018 – 2020**

*in forma semplificata*

## **INDICE GENERALE**

DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Finalità e Contenuti.....	
1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (Ses).....	
L'analisi delle condizioni esterne.....	
L'analisi delle condizioni interne.....	
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate.....	
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica .....	
2. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte prima	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)	
Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)	
Entrate extratributarie (Titolo 3.00)	
Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)	
Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)	
Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)	
L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo	
Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.	
Evoluzione del debito nel triennio	
Oneri finanziari	
Tasso medio di indebitamento	
Incidenza interessi passivi su entrate correnti	

Indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti:

### 3. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte seconda

Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

Programmazione piano dei fabbisogni

Verifica obbligo riduzione spesa personale aggiornato alle modifiche introdotte dall'art.3 comma 5 del D.L.90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 25.06.2014 convertito con legge n.114 del 11.08.2014 (1)

Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

---

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

---

### ***Finalità e Contenuti***

---

Ci apprestiamo a redigere il principale documento di programmazione economico-finanziaria , secondo i principi dell' armonizzazione, mentre gli enti entrano dal 1 gennaio di quest'anno, in modo graduale, con applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e il doppio binario, accompagnando anche con i modelli previsti dal DPR 194/1996.

La redazione del bilancio secondo i nuovi principi consente sicuramente una maggiore trasparenza e leggibilità degli strumenti di programmazione ed in particolare migliora la fruibilità degli stessi sia per gli organi di governo che per gli stakeholders.

La programmazione del “sistema di bilancio” è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione,

l'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Così come previsto dal "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

---

## ***1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)***

---

### **L'analisi delle condizioni esterne**

---

1. Situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico:

*-Condizione socio-economica delle famiglie: MEDIA*

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale ed il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi, che la politica degli investimenti.

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori:

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Il territorio comunale, pur non essendo molto esteso, ricomprende nel suo interno, aziende artigianal-industriali ed agricole, aventi una significativa rilevanza sotto il profilo occupazionale.

### **1.1.1 - Popolazione**

#### **1.1.2 - Popolazione residente alla fine dell'ultimo anno (31/12/2016)**

(D.L.vo 267/2000) **n° 1202**

di cui: maschi n° 593

femmine n° 609

nuclei familiari n° 469

comunità / convivenze n° =

- Popolazione straniera al **31/12/2016**: n. 69 (N. 32 maschi e N. 37 femmine)  
di cui:
  - cittadini residenti UE: N. 24
  - cittadini residenti EXTRAUE: N. 45

#### **1.1.2 - Popolazione residente alla fine del PEN-ultimo anno (31/12/2015)**

(D.L.vo 267/2000) **n° 1229**

di cui: maschi n° 602

femmine n° 627

nuclei familiari n° 476

comunità / convivenze n° =

- Popolazione straniera al 31/12/2015: n. 76 (N. 36 maschi e N. 40 femmine)  
di cui:
  - cittadini residenti UE: N. 25
  - cittadini residenti EXTRAUE: N. 51

#### **- Popolazione residente alla fine del 31/12/2014**

(D.L.vo 267/2000) **n° 1226**

di cui: maschi n° 603

femmine n° 623

nuclei familiari n° 475

comunità / convivenze n° =

- Popolazione straniera al 31/12/2014: n. 79 (N.38 maschi e N. 41 femmine)  
di cui:

- cittadini residenti UE: N.27
- cittadini residenti EXTRAUE: N. 52

*- Popolazione residente alla fine del 31/12/2013*

*(D.L.vo 267/2000) n° 1218*

*di cui: maschi n° 595*

*femmine n° 623*

*nuclei familiari n° 471*

*comunità / convivenze n° =*

- Popolazione straniera al 31/12/2013: n. 81 (38 maschi e 43 femmine)
  - di cui:
    - cittadini residenti UE: N. 27
    - cittadini residenti EXTRAUE: N. 54

**1.1.3 - Popolazione all'1.1.2016**

*(ultimo anno precedente) n° 1229*

**1.1.4 - Nati nell'anno n° 6**

**1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 11**

*saldo naturale n° -5*

**1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 19**

**1.1.7 - Emigrati n° 41**

*saldo migratorio n° -22*

**1.1.8 - Popolazione al 31.12.2016**

*(ultimo anno precedente) n° 1202*

*di cui:*

**1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 72**

**1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 123**

**1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 147**

**1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 636**

**1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 224**

-----



Totale 1202

**1.1.3 - Popolazione all'1.1.2015**

*(PEN-ultimo anno precedente) n° 1226*

**1.1.4 - Nati nell'anno n° +12**

**1.1.5 - Deceduti nell'anno n° - 9**

*saldo naturale n° +3*

**1.1.6 - Immigrati nell'anno n° +32**

**1.1.7 - Emigrati n° -32**

*saldo migratorio n° 0*

**1.1.8 - Popolazione al 31.12.2015**

*PEN-ultimo anno precedente) n° 1229*

*di cui:*

**1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 89**

**1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 125**

**1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 152**

**1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 648**

**1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 215**

-----

Totale 1229

**1.1.3 - Popolazione all'1.1.2014**

**n° 1218**

**1.1.4 - Nati nell'anno n° 16**

**1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 16**

*saldo naturale n° +10*

**1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 27**

**1.1.7 - Emigrati n° 29**

*saldo migratorio n° -2*

**1.1.8 - Popolazione al 31.12.2014**

**n° 1226**

*di cui:*

**1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 101**

**1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 109**

**1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 154**

**1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 653**

**1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 209**

-----

**Totale 1226**

**1.1.3 - Popolazione all'1.1.2013**

**n° 1202**

**1.1.4 - Nati nell'anno n° 15**

**1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 10**

*saldo naturale n° +5*

**1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 48**

**1.1.7 - Emigrati n° 37**

*saldo migratorio n° +11*

**1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013**

**n° 1218**

*di cui:*

**1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 96**

**1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 112**

**1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 154**

**1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 655**

**1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 201**

-----

**Totale 1218**

**1.1.3 - Popolazione all'1.1.2012**

**n° 1212**

**1.1.4 - Nati nell'anno n° 16**

**1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 9**

**saldo naturale n° +7**

**1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 31**

**1.1.7 - Emigrati n° 48**

**saldo migratorio n° -17**

**1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012**

**n° 1202**

*di cui:*

**1.1.9 - in età prescolare (0/6) n° 89**

**1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14) n° 127**

**1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29) n° 154**

**1.1.12 - In età adulta (30/65) n° 648**

**1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 184**

-----

**Totale 1202**

**1.1.14 - Tasso di natalità ultimo periodo Anno Tasso**

**2016    6/1202            0,50 %**

**PENULTIMO ANNO PRECEDENTE:**

**2015    12/1229            0,98 %**

**Periodo Precedente:**

**2014    16/1226            1,23 %**

**2013    15/1218            1,23 %**

**2012    16/1202            1,33 %**

**2011    17/1212            1,40 %**

**2010    dato non disponibile**

**2009    (22/1166) \*100    1,89 %**

**2008    (11/1119) \*100    0,01 %**

**2007    (9/1099) \*100    0,80 %**

**2006    (11/1021)\*100    1,10 %**

**2005    1,40 %**

**2004    1,54 %**

**2003    1,70 %**

**2002    0,70 %**

**2001    0,70 %**

**2000    0,00 %**

**1999    1,29 %**

**1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo periodo Anno Tasso**

**2016    11/1202            0,92 %**

**PENULTIMO ANNO PRECEDENTE:**

**2015    9/1229            0,73 %**

**Periodo Precedente:**

**2014    16/1226        1,31%**

**2013    9/1218        0,74 %**

**2012    9/1202        0,75 %**

**2011    6/1212        0,50 %**

**2010 dato non disponibile**

**2009    (10/1166)\*100    0,85 %**

**2008    dato non disponibile**

**2007    (10/1099)\*100    0,90 %**

**2006    (9/1021)\*100    0,90 %**

**2005    0,99 %**

**2004    0,66 %**

**2003    0,68 %**

**2002    0,58 %**

**2001    0,82 %**

**2000    0,00 %**

**1999    0,70 %**

**1.1.16** - *Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente:*

abitanti n. ....

entro il ..... n. ....

- *Livello di istruzione della popolazione residente:* **MEDIO**

- *Condizione socio-economica delle famiglie:* **MEDIA**

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale ed il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi, che la politica degli investimenti.

Altri dati al 31/12/2016:

Servizio elettorale:

- Elettori n\_\_941\_\_ di cui: maschi n. \_\_\_\_ + femmine \_\_\_\_
- Tessere elettorali rilasciate nel corso dell'anno (pari a n. iscrizioni nelle liste elettorali) n. \_\_43\_\_
- Cancellazioni dalle liste elettorali n. \_\_44\_\_
  
- Registrazioni al protocollo elettorale n. \_\_/\_\_\_\_ non più previsto: protocollo separato.

Servizio anagrafe:

- certificati n\_\_196\_\_\_\_
- carte d'identità n\_\_157\_\_\_\_ (di cui: n. ...157..... C.Id. e n. ...//..... rinnovi)
- libretti di lavoro n\_\_\_\_/\_\_\_\_ non più in vigore
- altri n\_\_113\_\_\_\_

totale n\_\_446\_\_\_\_

N. Variazioni anagrafiche: n. \_\_304\_\_

Servizio stato civile: - Eventi registrati nel registro di stato civile n. \_\_78\_\_ + annotazioni

- atti di nascita n\_\_\_\_9\_\_\_\_
- atti di matrimonio n\_\_\_\_8\_\_\_\_
- atti di morte n\_\_11\_\_
- atti di cittadinanza n\_\_\_\_7\_\_\_\_
- altri atti (pubbl.matrim.) n\_\_\_\_8\_\_\_\_
- certificazioni e copie

rilasciate n \_\_\_\_ 54 \_\_\_\_

totale n \_\_\_\_ 97 \_\_\_\_

Servizi statistici: risposte ad adempimenti statistici: n. \_ 124 \_\_\_\_

#### BIBLIOTECA:

n. \_\_ 2.445 \_\_\_\_ prestiti

n. \_\_ 162 \_\_\_\_ iscritti

n. \_\_ 140 \_\_\_\_ volumi acquisiti

n. \_ 13.316 \_\_\_\_ volumi al 31/12/2016

Commissione Biblioteca: sedute n. \_\_ 0 \_\_\_\_

#### INIZIATIVE CULTURALI:

n. \_\_ 2 \_\_\_\_ manifestazioni/eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

n. \_\_ 45 \_\_\_\_ medio partecipanti (promoz. lettura: 2 sc. infanzia e 0 partec + 0 sc.prim. e 0 partec)

n. \_\_ 0 \_\_\_\_ mostre organizzate

n. \_\_ 0 \_\_\_\_ medio visitatori

Altri dati al 31/12/2015:

Servizio elettorale:

- Elettori n \_\_\_\_ 942 \_\_\_\_

- Tessere elettorali rilasciate nel corso dell'anno (pari a n. iscrizioni nelle liste elettorali) n. \_\_ 35 \_\_\_\_



- Cancellazioni dalle

liste elettorali n. \_\_23\_\_

- Registrazioni al

protocollo elettorale n. \_\_//\_\_ non più previsto: protocollo separato.

Servizio anagrafe:

-certificati n\_\_261\_\_

-carte d'identità n\_\_209\_\_ (di cui: n. ...209..... C.Id. e n. ...//..... rinnovi)

-libretti di lavoro n\_\_\_\_/\_\_\_\_ non più in vigore

-altri n\_\_62\_\_

totale n\_\_532\_\_

N. Variazioni anagrafiche: n. \_\_104\_\_

Servizio stato civile: - Eventi registrati nel registro di stato civile n. \_\_\_\_\_ + annotazioni

-atti di nascita n\_\_15\_\_

-atti di matrimonio n\_\_4\_\_

-atti di morte n\_\_9\_\_

-atti di cittadinanza n\_\_9\_\_

-altri atti (pubbl.matrim.) n\_\_3\_\_

-certificazioni e copie

rilasciate n\_\_134\_\_

totale n\_\_174\_\_

Servizi statistici: risposte ad adempimenti statistici: n. \_\_88\_\_

#### BIBLIOTECA:

n. 2.637 prestiti

n. 194 iscritti

n. 136 volumi acquisiti

n. 13.176 volumi al 31/12/2015

Commissione Biblioteca: sedute n. 0

#### INIZIATIVE CULTURALI:

n. 2 manifestazioni/eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

n. 43+20 medio partecipanti (promoz. lettura: 1 sc. infanzia e 40 partec + 3 sc.prim. e 67 partec)

n. 0 mostre organizzate

n. 0 medio visitatori

Altri dati al 31/12/2014:

Servizio elettorale:

- Elettori n. 930

- Tessere elettorali rilasciate nel corso dell'anno (pari a n. iscrizioni nelle liste elettorali) n. 43

- Cancellazioni dalle

liste elettorali n. 31

- Registrazioni al

protocollo elettorale n. / non più previsto: protocollo separato.

Servizio anagrafe:

-certificati n \_\_\_\_184\_\_\_\_

-carte d'identità n \_\_\_\_191\_\_\_\_ (di cui: n. ...191..... C.Id. e n. .../..... rinnovi)

-libretti di lavoro n \_\_\_\_/\_\_\_\_ non più in vigore

-altri n \_\_\_\_98\_\_\_\_

totale n \_\_\_\_473\_\_\_\_

N. Variazioni anagrafiche: n. \_303\_\_\_\_

Servizio stato civile: - Eventi registrati nel registro di stato civile n. \_\_\_\_43\_\_\_\_ + annotazioni

-atti di nascita n \_\_\_\_17\_\_\_\_

-atti di matrimonio n \_\_\_\_1\_\_\_\_

-atti di morte n \_\_\_\_6\_\_\_\_

-atti di cittadinanza n \_\_\_\_0\_\_\_\_

-altri atti (pubbl.matrim.) n \_\_\_\_1\_\_\_\_

-certificazioni e copie

rilasciate n \_\_\_\_89\_\_\_\_

totale n \_\_\_\_114\_\_\_\_

Servizi statistici: risposte ad adempimenti statistici: n. \_84\_\_\_\_

BIBLIOTECA:

n. \_\_\_\_3.154\_\_\_\_ prestiti

n. \_\_\_\_222\_\_\_\_ iscritti

n. \_\_\_\_173\_\_\_\_ volumi acquisiti

n. \_13.040\_ volumi al 31/12/2014

Commissione Biblioteca: sedute n. \_\_\_\_0\_\_\_\_

1.2.1 – Superficie in Km <sup>q</sup> .				
Urbana		Kmq	1,19	15%
Esterna agli abitati		Kmq	6,90	85%
Totale		Kmq	8,09	100%

  

Frazioni e centri abitati	Frazioni geografiche	n.	3
	Centri abitati	n.	1

  

Altitudine:	Massima s.l.m.	m.	76
	Minima s.l.m.	m.	74

  

1.2.2 – RISORSE IDRICHE	
* Laghi n° .../.....	* Fiumi e Torrenti n° .../.....

  

1.2.3 – STRADE			
interne centri abitati	Km	7,330	53%
Esterne centri abitati	Km	6,500	47%
Totale	Km	13,830	100%

  

* Statali km. .../...	* Provinciali km. ...6,5....	* Comunali km. ....
* Vicinali km. .../....	* Autostrade km. .../...	

  

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Pianificazione del territorio:		Si	No
	Piano regolatore adottato	X	
	Piano regolatore approvato	X	
	Programma di fabbricazione	X	
	Piano di edilizia econ. Popolare		X
	Piano insediamenti produttivi:	X	

	- industriali		<input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
	- artigianali	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
	- commerciali (*)		<input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
	Altri strumenti urbanistici: Piani di Recupero	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
	Piano della segnaletica stradale	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
	Piano dell'Illuminazione pubblica (Punti luce esistenti: N. 250 circa di vario tipo e potenza - det. utc n. 111 del 28/12/2011)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti</p> <p>Si x<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p> <table><thead><tr><th></th><th>AREA INTERESSATA</th><th>AREA DISPONIBILE</th></tr></thead><tbody><tr><td>P.E.E.P.</td><td>...../.....</td><td>...../.....</td></tr><tr><td>P.I.P.</td><td>...../.....</td><td>...../.....</td></tr></tbody></table>					AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	...../.....	...../.....	P.I.P.	...../.....	...../.....
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE										
P.E.E.P.	...../.....	...../.....										
P.I.P.	...../.....	...../.....										

## **1.1. L'analisi delle condizioni esterne**

---

### **Analisi delle condizioni esterne**

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

### **Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)**

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.

L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

### **Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)**

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

### **Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)**

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti

dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

E' necessario che in questo clima di incertezza la Legge di stabilità 2016 rappresenti il superamento definitivo della lunga stagione durata diversi anni di continui tagli alle risorse. E' necessario, infatti, che al superamento della Tasi con riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie, corrisponda una copertura compensativa di risorse al 100% al fine di garantire la non penalizzazione dei Comuni dall'eliminazione di questa tassa.

Infatti, viene disposto di eliminare definitivamente la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9 ovvero gli immobili di "lusso".

Viene, altresì, precisato quale sia il presupposto impositivo della Tasi, ovvero il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo di **fabbricati e di aree edificabili**, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale.

L'aliquota tasi degli immobili merce è ridotta al 1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locali. Il Comune di Fiesco aveva già disposto per l'anno 2015 che l'aliquota di tali immobili fosse 1 per mille, l'aliquota nella stessa misura è stata confermata anche per l'anno 2016. Infatti, è concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. L'eventuale aumento non avrebbe comunque portato l'aliquota ad un tasso superiore rispetto a quello applicato nel 2015.

Con la legge di stabilità, vengono inseriti due commi (c. 53-54), con i quali si prevede che per gli **immobili locati a canone concordato**, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **l'Imu e la Tasi**, determinate applicando le **aliquote stabilite dal Comune**, siano **ridotte al 75 per cento**.

Dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D e E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA.

Limitatamente al 2016, la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI. Entro il 31 ottobre del 2016 il Mef, di concerto con il Ministero dell'interno e secondo metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-Città, emana il decreto per ripartire il contributo di 155 milioni di euro attribuito ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. Per quanto riguarda il 2017, il contributo di 155 mln di euro è ripartito secondo le stesse modalità del 2016, sulla base di un decreto di riparto da emanarsi entro il 31 marzo del 2017, che tiene conto degli ulteriori dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e relativi a variazioni delle rendite riscontrate nell'arco di tutto il 2016.

Viene introdotta la **riduzione del 50% della base imponibile IMU** per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) **concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza** e a condizione che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, nello stesso Comune, non classificata in A1, A8 e A9;
- Il comodato deve essere registrato.

Attraverso la dichiarazione IMU sarà possibile per il contribuente attestare il possesso dei requisiti e poter così godere della riduzione della base imponibile.

Per i **terreni agricoli** viene attuata l'esclusione totale dall'assoggettamento all'Imu e si è provveduto ad abrogare con la legge di stabilità il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD).

E' ristabilito il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolita la riduzione a 75. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e da coltivatori diretti.

E' stato rafforzato con la legge di stabilità il principio che prevede che l'imu non sia applicata agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Si rileva un'estensione dell'agevolazione dal momento in cui lo stesso trattamento si attua anche quando gli immobili sono assegnati a studenti universitari, soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.

Il **fondo di solidarietà Comunale**, alla luce di quanto sopra esposto, viene incrementato in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e Tasi sopra esposte.

Infatti a partire dal 2016, la dotazione del F.S.C. è incrementata di 3767,45 mln di euro di cui:

Per abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro);

Per esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro) cui si aggiungono i circa 250 mln dovuti per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl. 4/2015;

Per esenzione inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);

Per esenzione immobili delle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza (260 mln di euro);

Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso abitazione principale (20,7 mln di euro);

Riduzione del 25% dell'IMU e della Tasi per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di euro circa).



La dotazione del Fondo di solidarietà Comunale viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta a 2.768,80 mln di euro. La riduzione in questione (circa 1950 mln di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del fondo da parte dei Comuni la cui percentuale può essere valutata intorno al 22% del gettito standard dell'IMU.

Al comma 17 lettera b) vengono consolidati i contributi già previsti attraverso accantonamenti sul FSC fino al 2014, di 30 mln di euro rispettivamente destinati alle unioni di Comuni ed alle fusioni di Comuni.

Vengono formalizzate al c. 17 lettera c) le scadenze entro cui dovrà essere emanato il DPCM sui criteri di formazione e riparto del fondo di solidarietà comunale. In particolare, per l'anno 2016, è prevista la data del 30 aprile. A decorrere dal 2017 invece, la data è fissata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Al c. 17 lettera d) si prevede che con il citato DPCM potrà essere variata la quota di alimentazione del FSC di spettanza comunale, e conseguentemente può essere rideterminata la dotazione complessiva del Fondo medesimo.

Viene previsto un incremento progressivo della quota del FSC da accantonare per essere redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. In particolare, viene disposto che tale quota sia pari al 30 per cento per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 ed al 55% per l'anno 2018.

Il punto 2 stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione a fini del riparto dell'accantonamento, saranno approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016 sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.

Con il punto 3, la previsione secondo cui l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo di IMU e Tasi ad aliquota standard e FSC netto, è stata estesa anche al 2016. Tale ammontare è pari al 45,80 per cento complessivo della capacità fiscale determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, fermo restando che l'ammontare 2016 potrà subire variazioni in diminuzione per effetto delle modifiche delle entrate comunali di cui ai commi precedenti della legge di stabilità.

La lettera f) del comma 17 aggiunge ulteriori tre commi alla legge di stabilità 2013, il c. 380-sexies, septies e octies.

Il 380-sexies prevede che l'incremento del fondo pari a 3.767,45 mln di euro per gli anni 2016 e successivi, relativo al ristoro del mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli nell'anno 2015. L'importo in questione è quindi ancorato all'effettiva riduzione dovuta al nuovo assetto delle entrate e non soggetto ad alterazioni per altri elementi di calcolo.

Inoltre a decorrere dal 2016, l'accantonamento di 80 mln di euro a valere sul FSC da destinare ai Comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 mln di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito Tasi standard da abitazione principale. La ripartizione degli 80 mln di euro è

quindi destinata ad assicurare anche ai Comuni con aliquota inferiore la piena compensazione del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Il comma 380-septies prevede che a decorrere dal 2016 il fondo di solidarietà comunale, al netto degli importi corrisposti ai sensi del co 380-sexies venga distribuito:

- Nei Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna in modo tale da mantenere la stessa dotazione netta del 2015.
- Nei Comuni delle RSO, la quota del Fondo non distribuita secondo il criterio perequativo sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del FSC 2015.

In ambedue i casi è fatto salvo il ristoro del gettito abolito secondo la previsione del precedente c. 380-sexies.

Il comma 380-octies fornisce una definizione di “dotazione netta” del FSC, stabilendo che corrisponde alla differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto dei maggiori importi erogati con il c. 380-sexies per ciascun comune e la quota di alimentazione a carico di ciascun comune.

Viene sotto riportato il prospetto Ministeriale che evidenzia l'elaborazione del calcolo ai fini della determinazione del FSC:



Ente selezionato: **FIESCO (CR)**

Tipo Ente: **COMUNE** Codice Ente: **1030260420**

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2014 : 1.226			
A) INCREMENTO ENTRATE DA IMU PER VARIAZIONE QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016			
A1 -	Quota 2015 (38,23%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2015, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015	63.336,03	
A2 -	Quota 2016 (22,43%) del gettito	37.170,10	

	I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2016, come da DPCM in corso di approvazione (1)			
A3 -	<b>Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (2)</b>	<b>26.165,94</b>		
<b>B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni</b>			<b>C) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I.</b>	
<b>B1=C4 del 2015</b>	<b>F.S.C. 2015 calcolato su risorse storiche</b>	<b>156.539,38</b>	C1 -	RISTORO Abolizione TA.S.I. abitazione principale 29.527,26
B2 -			C2 -	RISTORO Agevolazioni I.M.U. - TA.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati) 1.529,19
B3 -	Rettifica fondo per correzioni puntuali 2015 (Art. 7 DPCM 10/09/2015)	-40,23	C3 -	RISTORO Agevolazione I.M.U. terreni 17.277,29
B4 -	Riduzione 89 mln (Art. 1, c. 17, lett.f e Art. 1, c. 763, L. 208/2015)	-1.840,54	C4 -	RISTORO TA.S.I. se gettito riscosso < gettito stimato TA.S.I. ab. Princ. 1 % - art.1 c. 380 sexies L. 228/2012 483,26
B5 -	<b>F.S.C. 2016 base di calcolo (B1 + B2 + B3 + B4)</b>	<b>154.658,61</b>	C5 -	<b>Quota F.S.C. 2016 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)</b> <b>48.817,00</b>
B6 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota Alimentazione F.S.C.	-26.165,94		
B7 -	<b>Quota F.S.C. 2016 al netto incremento quota I.M.U. (B5 + B6) (2)</b>	<b>128.492,68</b>	D1 -	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2016 310,20
B8 -	F.S.C. 2016 70% di B7 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	89.944,87	E1 -	<b>F.S.C. 2016 DEFINITIVO (B11 + C5 - D1) (4) (5)</b> <b>170.213,28</b>

B9 -	F.S.C. 2016 quota 30% di B7 per alimentare la perequazione di cui art. 1, c. 380-quater, della L. 228/2012	38.547,80			
B10 -	F.S.C. 2016 30% spettante in base a perequazione su Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2016	31.788,60	<b>Altre componenti di calcolo della spettanza 2016 (dato aggiornato al 13 luglio 2016)</b>		
B11 -	<b>QUOTA F.S.C. 2016 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B8 + B10) (3)</b>	<b>121.733,48</b>	F1 -	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)	0,00

Dal prospetto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno di evince che la quota dl fondo di solidarietà comunale afferente l'esercizio 2016 è stato di € 170.213,28 e la quota di alimentazione del fondo stesso è stata rideterminata in € 37.170,10.

Con pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno è stato pubblicato il prospetto afferente il fondo di solidarietà relativo al 2017 che è il seguente:

<b>DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017</b>		
A	Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM in corso di approvazione	37.170,10
B	Quota F.S.C. 2017 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE con applicazione dei correttivi	119.032,50
C	Quota F.S.C. 2017 risultante dai ristori per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	49.142,08
D	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017	-309,85
E	<b>F.S.C. 2017 spettante (B+C+D)</b>	<b>167.864,73</b>

ACC. N. 20/2017

## **OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO**

Le novità in materia di bilancio introdotte dalla manovra economica 2017 e da altri provvedimenti di fine anno

### **Premessa**

Lo scorso 7 dicembre la manovra economica è stata definitivamente approvata, molte novità erano attese ed ampiamente prevedibili, tuttavia la visione d'insieme delle principali novità in materia di bilancio per il triennio 2017/2019 sono le seguenti:

### **Termine di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e della nota di aggiornamento del DUP 2017/2019**

Con il comma 454 dell'art. 1 (unico articolo del provvedimento) della legge di bilancio 2017 - L. n. 232/2016 (di seguito denominata LGB 2017), viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017, poi ulteriormente differito al 31/03/2017 ai sensi dell'art. 5, c. 11, del D.L. n. 244 del 30/12/2016 MILLEPROROGHE 2017, mentre con il successivo comma 455 viene fissata al 31 dicembre (il precedente termine era il 15 novembre 2016) la scadenza per la deliberazione della nota di aggiornamento del DUP 2017/2019.

### **Saggio interessi legali**

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016 è stato stabilito il nuovo saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile nella misura dello 0,1% in ragione d'anno, a far data dal 1° gennaio 2017 (il precedente saggio, in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, era pari allo 0,2%).

### **Aumento aliquote IVA**

Il comma 6 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 prevedeva i seguenti incrementi delle aliquote IVA:

dal 1° gennaio 2017: l'aliquota del 10% viene elevata al 13%;

dal 1° gennaio 2017: l'aliquota del 22% viene elevata al 24%;

dal 1° gennaio 2018: l'aliquota del 24% (già aumentata dal 22% con decorrenza 1° gennaio 2017) viene ulteriormente elevata al 25%.

Ora il comma 631 della LGB 2017 stabilisce, in sostituzione di quelli sopra indicati, i seguenti incrementi delle aliquote IVA:

dal 1° gennaio 2018: l'aliquota del 10% viene elevata al 13%;

dal 1° gennaio 2018: l'aliquota del 22% viene elevata al 25%;

dal 1° gennaio 2019: l'aliquota del 25% (già aumentata dal 22% con decorrenza 1° gennaio 2018) viene ulteriormente elevata al 25,9%.

### **Blocco tributi locali**

Il comma 42, lettera a) della LGB 2017 **ripropone per l'anno prossimo il blocco della pressione fiscale locale** già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015) per il corrente esercizio.

Si ricorda che, come per lo scorso anno, la misura in questione **non riguarda espressamente la tassa sui rifiuti - TARI** (stante l'obbligo di legge di copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana) ma neppure, come chiarito dalla giurisprudenza, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto avente natura patrimoniale, mentre **riguarda tutti gli altri tributi locali** ivi compreso il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, che ha natura tributaria.

Si ricorda a tale proposito che il blocco in questione non consente né l'abolizione di regimi agevolativi né l'istituzione di nuovi prelievi tributari.

### **Maggiorazione aliquota TASI**

Il comma 42, lettera b) della LGB 2017 prevede l'estensione della facoltà per i Comuni, mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale (che faccia quindi riferimento all'anno di imposta 2017), di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione TASI fino ad un massimo dello 0,8% prevista dal vigente comma 677 della Legge n. 147/2013, nella misura massima di quella deliberata per l'anno 2016.

### **Tagli ai trasferimenti erariali**

Il comma 444 della LGB 2017 recepisce i contenuti della recente sentenza n. 129/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dei tagli sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sul Fondo di Solidarietà Comunale e sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna stabiliti al comma 6 dell'art. 16 del D.L. n. 95/2012 e che ha indotto diversi Comuni a presentare (a questo punto inutilmente) istanza di rimborso per i tagli subiti al competente Ministero.

Il nuovo testo dell'articolo "incriminato" della c.d. "spending review", come modificato dal citato comma 444, prevede ora che le riduzioni da applicare a ciascun Comune, a decorrere dall'anno 2013, debbano essere determinate, con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali e che, in caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali della proposta di riparto delle riduzioni in questione, il decreto del Ministero dell'Interno può comunque essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'art. 156 del TUEL.

### **Fusioni di Comuni**

Il comma 447 della LGB 2017 incrementa, a partire dal 2017, il contributo straordinario, previsto dal comma 1-bis dell'art. 20 del D.L. n. 95/2012, destinato ai Comuni che danno luogo alla fusione.

Infatti con la manovra economica 2017 viene elevata dal 40% al 50% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 la quota di contributo spettante, che rammentiamo viene riconosciuto nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

### **Gestioni associate**

Il comma 459 della LGB 2017 prevede che, a partire dal 2018, i tagli operati sul Fondo di Solidarietà Comunale (per complessivi 540 milioni di euro), in conseguenza dell'art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da Comuni

che gestiscono in quanto capofila di funzioni e servizi in forma associata per conto dei Comuni facenti parte della stessa gestione associata, saranno operati a tutti i Comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile.

A tal fine, la regione di competenza dovrà acquisire dal Comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai Comuni facenti parte della gestione associata e la dovrà trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno, che ne terranno conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale.

In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine, il riparto non terrà conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata e resteranno in questo caso confermate le modalità di riparto previste per gli altri Comuni che non fanno parte delle citate gestioni associate.

### **Compartecipazione dei Comuni al gettito derivante della lotta all'evasione dei tributi statali**

Una buona notizia per i Comuni: il comma 8-bis dell'art. 4 del recente D.L. n. 193/2016 proroga al 2019 la misura prevista dal comma 12-duodecies dell'art. 10 del D.L. n. 192/2014 che prevedeva fino al 2017 la quota del 100% di compartecipazione dei comuni al gettito derivante della lotta all'evasione dei tributi statali.

### **Destinazione proventi per concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie**

Il comma 460 della LGB 2017 prevede, dal 2018 e senza limiti temporali, una nuova disciplina sul vincolo di destinazione dei proventi per concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie.

Viene infatti stabilito che tali proventi potranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Pertanto le spese correnti finanziabili con i proventi in questione sono quelle relative alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria, che sono quelle elencate all'art. 4 della Legge n. 847/1964, e secondaria che sono quelle elencate all'art. 44 della Legge n. 865/1971.

Per il solo anno 2017, invece, resta ancora in vigore il comma 737 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, che prevede la possibilità di utilizzare, fino a una quota del 100%, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie per finanziare spese (allocate contabilmente al titolo 1°) di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche.

Nel salutare ovviamente con favore una disciplina che non pone più alcun vincolo temporale e che pertanto agevola la predisposizione dei bilanci futuri, ci auguriamo che sia finalmente la disciplina definitiva.

### **Indebitamento e utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti**

Un'altra buona notizia per i Comuni: lo schema di DPCM approvato lo scorso 1° dicembre dalla Conferenza Unificata, in attuazione dell'art. 10 della Legge n. 243/2012, che riguarda il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali, e che ridistribuisce per il prossimo triennio 2017/2019 gli spazi finanziari al livello regionale e nazionale secondo uno schema simile al patto orizzontale, fornisce un importante chiarimento in

materia di bilancio, ovvero che il finanziamento degli investimenti attraverso indebitamento o avanzo di amministrazione non necessita di alcuna autorizzazione.

Quindi le intese regionali/nazionali citate dalla norma in questione riguardano esclusivamente la redistribuzione di ulteriori spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio.

Pertanto gli enti potranno, chiaramente nel rispetto del pareggio di bilancio e del TUEL, utilizzare liberamente l'avanzo di amministrazione e l'indebitamento per il finanziamento di investimenti.

### **Risparmi da rinegoziazione di mutui**

Il comma 440 della LGB 2017 estende al 2017 la possibilità, già prevista per gli anni 2015 e 2016 dal comma 2 dall'art. 7 del D.L. n. 78/2015, di utilizzare senza vincoli di destinazione (e quindi anche per la spesa corrente) le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

### **Limite anticipazione di tesoreria**

Il comma 43 della LGB 2017 proroga a tutto il 2017, per quanto concerne l'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, il limite massimo concedibile dal tesoriere nella misura di 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente (per il 2017 si dovrà fare riferimento alle entrate accertate nel 2015).

Tale misura, che ormai viene confermata da qualche anno (in ultimo dal comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015), deroga al limite "ordinario" pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

Ovviamente il predetto limite dei 5/12 si estende anche all'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate di cui all'art. 195 del TUEL.

### **Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il comma 424 della LGB 2017 posticipa al 2018 l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (e i relativi aggiornamenti annuali) che hanno un importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e che a questo punto dovrà essere allegato al Documento Unico di Programmazione - DUP del triennio 2018/2020.

### **Incentivi per funzioni tecniche**

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede una nuova disciplina per gli incentivi per le funzioni tecniche, che sostituisce (ad opera dell'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016), con diverse novità, la precedente normativa prevista dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, che riguardava gli incentivi per la progettazione e l'innovazione.

Non entriamo nel dettaglio ma ci limitiamo a evidenziare che queste disposizioni hanno ovviamente un impatto sul bilancio comunale considerato che, oltre che riguardare una gamma diversa di prestazioni da



parte del personale dipendente rispetto alla previgente normativa in materia, prevede un accantonamento del 20% delle risorse del fondo costituito per gli incentivi in argomento (non superiore al 2% dell'importo individuato dal comma 2 del citato art. 113) destinato, fatta esclusione per la quota finanziata con le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Il D.Lgs. n. 50/2016 prevede inoltre che una parte delle risorse può essere utilizzato anche per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **L'attuale sistema sanzionatorio per il rispetto dell'equilibrio di bilancio**

A legislazione vigente, la disciplina dell'equilibrio di bilancio, in vigore dal 2016 di cui ai commi da 707 a 713 e da 719 a 734 della legge di stabilità per il 2016, è accompagnata da una serie di sanzioni per il caso di mancato conseguimento del saldo di equilibrio. Queste, per alcuni profili analoghe a quelle già previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, comportano per gli enti inadempienti:

- il taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale per gli enti locali, in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato, ovvero, per le province di Sicilia e Sardegna, nella riduzione dei trasferimenti erariali e, per gli enti locali delle restanti autonomie speciali, dei trasferimenti regionali. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue, ed in caso di mancato versamento delle stesse, si prevedono apposite procedure di acquisizione da parte dell'erario degli importi dovuti;
- il versamento all'entrata del bilancio statale, nel caso delle regioni inadempienti, entro sessanta giorni dal termine stabilito per certificare il rispetto del saldo, dell'importo corrispondente allo scostamento registrato, disponendosi anche per esse procedure per consentire comunque l'acquisizione degli importi in questione da parte dell'erario;
- il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento, nonché il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare (qualora abbiano finalità elusiva della sanzione in esame) contratti di servizio con soggetti privati;
- l'obbligo di rideterminare in riduzione del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

Viene inoltre affidata alla Corte dei conti, in sede di accertamento circa l'osservanza delle nuove regole sul bilancio, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto della nuova disciplina dettata dai commi da 707 a 734, conseguito mediante una non corretta applicazione delle regole contabili.

**L'Anci ha provveduto all'elaborazione di una nota riepilogativa provvisoria sulle novità introdotte in sede di conversione del D.L. 50/2017: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" che vengono così sintetizzate:**

#### **Definizione agevolata delle controversie tributarie**

*E' stato approvato un emendamento sull'ampliamento della definizione agevolata del contenzioso. Si prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.*

#### **Articolo 14, comma 1- 1 bis-1 ter**

##### **Riparto del Fondo di solidarietà comunale**

*E' stato approvato l'emendamento del Governo di **modifica alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale per gli anni 2018 e successivi.***

*La norma approvata introduce al comma 1 **ulteriori norme sulla determinazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.** In particolare: è aggiunta la lettera 0a), con la quale si ridetermina la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a decorrere dal 2018. In particolare - mediante una modifica al comma 448 della legge n. 232/2016 – la dotazione del Fondo per il 2017 resta fissata secondo gli importi ivi indicati (1.197,2 milioni di euro), mentre a decorrere dal 2018 la dotazione viene rideterminata in 6.208,2 milioni di euro, con un incremento di 11 milioni di euro;*

*• è aggiunta la lettera 0b), con la quale - mediante modifiche al comma 449 della legge n. 232/2016, recante i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale – si dispone.*

*1) la riduzione **da 80 a 66 milioni** dell'importo **dell'accantonamento**, costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni che necessitano di **compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI** sull'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota di base;*

*2) la costituzione nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale di un ulteriore **accantonamento** per gli anni **dal 2018 al 2021**, da ripartirsi nell'importo massimo di **25 milioni** di euro annui, tra i **comuni** che presentino, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232/2016 (per contenere il differenziale di risorse spettanti rispetto a quelle storiche di riferimento) una **variazione negativa** della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei **criteri perequativi** di riparto, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa. A decorrere **dal 2022**, tale quota è invece **destinata** ad incremento delle risorse destinate all'erogazione del **contributo straordinario** previsto per i comuni che danno luogo alla  **fusione**, o alla **fusione per incorporazione**.*

***Aggiunge il comma 1-bis** che reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'incremento annuo del Fondo di solidarietà comunale di 11 milioni di euro, che viene posta a valere sul contributo annuo di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge n. 208/2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale.*

#### **Articolo 14, comma 1, lettera b)**

##### **Riparto del Fondo di solidarietà comunale**

*E' stato approvato un emendamento del Governo che modifica il comma 1, lettera b), prevedendo il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato nel 2017 e la **successiva riassegnazione** alla spesa nel medesimo esercizio 2017 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 (contributo a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 derivante ai comuni dalla rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E),*

per la quota di **11 milioni non attribuita** ai comuni nell'anno 2016, che, ai sensi del comma 1 in esame, è finalizzata a costituire un **accantonamento** nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni che presentino una **variazione negativa** della spettanza del Fondo di solidarietà comunale rispetto alle risorse storiche, a titolo di correttivo del meccanismo di perequazione.

#### **Articolo 14 bis**

##### **Acquisto di immobili pubblici**

— E' stato approvato un emendamento in materia di acquisto di immobili pubblici (modifica art. 12 comma 1 ter d.l. 98/2011). La nuova norma prevede che i risparmi di spesa per operazioni di acquisto di immobili non si applicano agli enti locali che procedano a tali operazioni a valere su risorse stanziare con apposita delibera del CIPE o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi

#### **Articolo 18, comma 3 ter- 3 quater**

##### **Rinvio termine approvazione conto economico e modifica art. 141, c. 2 TUEL**

— E' stato rinviato al 31 luglio 2017 il termine per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 TUEL relativi all'esercizio 2016.

**Inoltre è stato allungato da 20 a 50 giorni per l'anno 2017, il termine previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del TUEL assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016.**

#### **Art. 21, comma 2 bis**

##### **Disposizioni in favore delle fusioni di comuni**

— E' stato approvato un emendamento sulla quantificazione delle spese sostenute dai comuni istituiti a seguito di fusione in materia di personale.

Viene quindi modificato l'articolo 1, comma 450, della L. 190/2014, recante disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni, volte a limitare, in particolare, l'applicazione a tali enti dei vincoli in tema di spese di personale e di facoltà di assunzioni di personale, stabiliti per gli enti locali dalla normativa vigente. In particolare, modificando la lettera a), si prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusioni non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni mediante contratti a tempo determinato, fermi restando il divieto di superamento della **somma della media della spesa di**

**personale sostenuta da ciascun ente nel triennio** (e non più, come attualmente previsto, della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno) precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 21, comma 2 ter**

##### **Disposizioni in favore delle fusioni di comuni**

— E' stato approvato un emendamento che consente ai comuni risultanti da fusione la possibilità di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione e non oltre il quinto esercizio finanziario successivo alla fusione. Si precisa altresì che ai fini di tale disposizione non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali risulta sospesa in virtù di previsioni legislative.

#### **Articolo 21-bis**

##### **Semplificazioni**

— L'articolo introdotto dispone, per l'anno 2017, a favore dei comuni e delle loro forme associative che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali, la disapplicazione delle misure di contenimento previste per le spese per studi ed incarichi di consulenza nonché per la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione. A decorrere dal 2018, le suddette misure si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali.

#### **Articolo 21 ter**

### **Contributi per sperimentazione SIOPE**

*\_ E' stato approvato un emendamento del relatore con cui si dispone uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2017 in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 533 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), nel quale si prescrivono alcune regole di gestione del bilancio volte a migliorare il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche.*

*Le modalità di ripartizione del contributo stanziato dall'articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata.*

#### **Art. 22, comma 2**

##### **TURN OVER**

*\_ E' stato approvato un emendamento con il quale si innalza al 100% la possibilità di assunzione nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Inoltre si stabilisce che per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.*

#### **Art. 22 , comma 4**

##### **Incompatibilità amministratori locali**

*\_ E' stato approvato un emendamento che modifica l'ambito operativo delle deroghe al divieto di remunerazione degli incarichi professionali conferiti dai comuni ai titolari di cariche elettive. Per effetto delle modifiche in esame, rientrano tra gli incarichi per cui vige detto divieto di remunerazione quelli conferiti dal comune presso cui il professionista è titolare di carica elettiva, nonché quelli conferiti da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario ovvero obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Ferma restando la remunerabilità degli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva, **viene contestualmente eliminata la previsione, originariamente recata dal decreto legge in esame, secondo cui, nel caso di carica elettiva comunale, la pubblica amministrazione conferente deve operare in una provincia o in un'area metropolitana diversa.***

#### **Art. 22, commi 5 bis-5 ter**

##### **Capacità assunzionali**

*\_ E' stato approvato un emendamento con il quale si modifica l'art. 32 del TUEL stabilendo che prevede che i comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte. Inoltre al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.*

#### **Art. 22, commi 5 quater**

##### **Esclusione da d.l. 78/2010 spese per mostre**

*\_ Approvato un emendamento del relatore che esclude le spese per la realizzazione di **mostre** effettuate da **regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza** dall'applicazione dei **vincoli di contenimento della spesa pubblica** previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n. 78/2010.*

*L'emendamento è finalizzato a favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale.*

#### **Art. 22, commi 5 quinquies**

##### **Regolazione accesso e circolazione centri storici**

*\_ E' stato approvato un emendamento del relatore che prevede la **possibilità dei comuni**, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni culturali, di adottare delibere per **regolare***

***l'accesso e la circolazione nei centri storici di veicoli elettrici e velocipedi a più di due ruote (ad esempio i risciò) o che trasportino almeno tre persone compreso il conducente e che siano utilizzati a fini turistici.*** La formulazione della norma si riferisce ai velocipedi con almeno tre ruote, escludendo quindi i velocipedi con sole due ruote come le biciclette a pedalata assistita. Nella nozione di velocipede contenuta negli artt. 68 e 50 del CdS e relativo regolamento, sono infatti disciplinate le caratteristiche costruttive e funzionali dei velocipedi, categoria nella quale rientrano i veicoli con due o più ruote, azionati a pedale o con dispositivi analoghi dalle persone che si trovano sul veicolo.

Relativamente alla circolazione, l'art. 182 del CdS prevede che sui velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti.

#### **Articolo 25, comma 2 ter**

##### **Spazi finanziari**

*Approvato un emendamento che prevede la possibilità, per i comuni facenti parte di una Unione di Comuni, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, di poter richiedere spazi finanziari per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell'ambito dei patti nazionali, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012, vale a dire il meccanismo di assegnazione di spazi finanziari che interviene per le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali di assegnazione di spazi.*

*Inoltre viene riformulato il **comma 489** della legge n. 232/2016, che reca la procedura per la concessione degli spazi finanziari, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri comunichi alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 febbraio di ciascun anno, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale richiedente. La nuova formulazione del comma prevede ora che l'individuazione degli enti beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sia effettuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio di ogni anno (anziché comunicata al Ministero dell'economia e finanze entro il 5 febbraio), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il medesimo termine, la Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione (analogamente a quanto già prevede il comma 493 per l'attribuzione di spazi non riferibili all'edilizia scolastica).*

*E' inoltre posticipato **al 20 febbraio** (in luogo del 15) il termine previsto dal comma 492 per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che determina l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale per la quota non riferita all'edilizia scolastica: attribuzione che, si rammenta, dovrà seguire di criteri di priorità nell'assegnazione stabiliti nel comma 492 medesimo.*

*Sono altresì modificati i criteri prioritari di assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali previsti dal comma 492 medesimo. **Viene abrogata la necessità di disporre di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa per accedere agli spazi finanziari.***

*Approvato un emendamento che modifica la disciplina recata dalla legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) sull'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui necessitano gli enti locali. In particolare:*

- modifica il **comma 487** specificando che la comunicazione della necessità degli spazi da effettuare entro il 20 febbraio di ciascun anno ora prevista dal comma medesimo: a) debba avvenire secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; b) **debba essere corredata** delle informazioni relative al Fondo di cassa al 31 gennaio dell'anno precedente e dell'avanzo di*

amministrazione al netto della quota accantonata al Fondo crediti dubbia esigibilità (analogamente a quanto già prevede il comma 491 per le richieste di spazi finanziari non riferiti all'edilizia scolastica);

- **modifica inoltre il comma 488** relativamente all'ordine di **priorità con cui la struttura assegna gli spazi finanziari agli enti locali**, aggiungendo **dopo le tre priorità già previste**, che qui non si dettagliano, **due ulteriori priorità** riferite, nell'ordine:

- agli interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico di quelli esistenti per i quali gli enti dispongono già del Codice Unico di Progetto (CUP);

- ad altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP. Ulteriori modifiche al comma 488 in questione non incidono sulle priorità vigenti, limitandosi sostanzialmente ad aggiornare alcuni riferimenti normativi previsti per esse nel comma, ovvero ad introdurre in aggiunta ai requisiti già richiesti per avvedere alla concessione degli spazi finanziari l'ulteriore requisito del possesso anche del CUP.

#### **Articolo 26, comma 1**

##### **Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio**

Approvato un emendamento del relatore che inserisce al comma 1 la lettera a-bis), con cui si modifica il comma 468 della legge n.232 del 2016. Questo, nel disporre che al **bilancio di previsione** degli enti territoriali sia allegato il prospetto dimostrativo del saldo di equilibrio dell'ente, dispone altresì che nel corso dell'esercizio **il prospetto dimostrativo sia allegato anche alle variazioni di bilancio** approvate dal Consiglio, nonché ad ulteriori variazioni di bilancio espressamente elencate nel comma. Tra queste, in particolare, quelle di cui alla lettera d), relative (mediante **rinvio all'articolo 51, comma 2, lettera a**, del D.Lgs.118/2011) all'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. L'emendamento modifica tale disposizione, stabilendo che le variazioni di bilancio cui allegare il prospetto dimostrativo in questione previste dalla lettera a) suddetta debbano essere solo quelle costituite dalle "variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti", in quanto tali variazioni non comportano modifiche del saldo.

#### **Articolo 26-bis**

##### **Utilizzabilità di risorse di bilancio per l'estinzione anticipata di prestiti**

L'emendamento approvato modifica l'articolo 187 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), intervenendo in particolare sul comma 2 dello stesso, laddove questo prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione – quota che, si rammenta, costituisce una delle componenti del risultato di amministrazione, che si articola in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati – possa essere utilizzata per l'estinzione anticipata dei prestiti (oltre che per gli altri impieghi previsti dal comma). L'articolo aggiunge ivi una ulteriore disposizione, con cui si precisa che per le operazioni di estinzione anticipata in questione l'ente interessato possa ricorrere, ove non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, all'utilizzo di quote di avanzo destinato ad investimenti, qualora l'ente medesimo abbia accantonato in bilancio uno stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Inoltre, l'ente deve comunque garantire un "pari livello" (presumibilmente, pari all'avanzo utilizzato per l'estinzione dei prestiti) di investimenti aggiuntivi.

##### **Misure urgenti in tema di riscossione**

E' stato approvato l'emendamento con il quale viene precisato che il canale di versamento tramite conto corrente postale sia espressamente considerato tra le forme di versamento diretto.

#### **Articolo 36, comma 3 bis**

#### **Articolo 37, comma 1 bis**

##### **Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio)**

L'emendamento del Governo approvato modifica i criteri di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale destinato a da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo,

sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il nuovo comma precisa che ai **soli fini del riparto** del Fondo di solidarietà comunale, nella determinazione della predetta differenza, spetta alla **Commissione tecnica** per i fabbisogni standard il compito di proporre la **metodologia** per la **neutralizzazione della componente rifiuti** anche mediante l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali

***In ordine agli equilibri di bilancio si precisa che:***

*La modifica delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio deve consistere in un aumento e presuppone una precedente deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2017 può essere adottata solo per la Tari e il contributo di sbarco.*

*Così le Finanze con la risoluzione n. 1/DF di ieri che chiarisce la portata dell'art. 193, comma 3, del dlgs n. 267 del 2000 che dalla sua comparsa ha creato spesso difficoltà operative ai comuni che devono far quadrare i propri bilanci.*

*Che il termine stabilito per l'adozione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, sia di natura perentoria è ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza. Quello che era poco chiaro è il rapporto tra le due norme. Queste le leve interpretative sulle quali ha fatto perno la risoluzione:*

*1) la modifica delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, collocandosi nella fase di gestione del bilancio, presuppone una precedente deliberazione di approvazione del bilancio di previsione che deve essere adottata entro il termine fissato dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006;*

*2) la variazione delle aliquote e delle tariffe stabilita dall'art. 193 del Tuel, poiché costituisce una delle misure preordinate al ripristino del pareggio di bilancio, da esperire laddove «i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo», deve necessariamente consistere in un aumento delle aliquote o tariffe, come precisato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, nella deliberazione n. 5 del 30/1/2014;*

*3) la deliberazione modificativa delle aliquote e delle tariffe adottata ai sensi dell'art. 193 del Tuel deve essere approvata entro il 31 luglio di ciascun anno. Anche detto termine ha natura perentoria. Decorso il termine del 31 luglio, se vi è la necessità di un'operazione di riequilibrio, il comune dovrà ricorrere a misure di risanamento diverse dall'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.*

*Fatte queste precisazioni, la risoluzione n. 1/DF si sofferma sull'anno di imposta 2017 per esaminare l'impatto delle norme in questione con all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone il «blocco» degli aumenti dei tributi locali, escludendo espressamente: la tassa sui rifiuti, il contributo di sbarco, nonché gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.*

*A risolvere la questione è stato sufficiente richiamare la deliberazione della Corte dei conti Lombardia, n. 133 del 27/4/2016, dove si afferma che la portata derogatoria dell'art. 193 del dlgs 267 del 2000 si riferisce all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, e quindi al termine per l'adozione di aliquote e tariffe. Ciò comporta che, per l'anno 2017, in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all'ente locale dall'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del Tuel potrà essere esercitata esclusivamente per i tributi esclusi dal blocco degli aumenti, e cioè la Tari e il contributo di sbarco.*

## L'analisi delle condizioni interne

---

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e **partecipate**

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Note
	S.C.R.P.	Spa	0,46	DAL 1994 operativa sino al 31/12/2050
	PADANIA ACQUE	Spa	0,4285	Partecipazione diretta
	COMUNITa' SOCIALE CREMASCA	Az. speciale consortile	1,07	DAL 01/01/2007 AL 31/12/2037

## Bilancio consolidato

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica e la necessità del Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso, è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione.

Già con la legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale e in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 si stabilisce che debbano essere definiti e individuati "...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati,...".

Successivamente, il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 regolando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di



comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati”.

Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 introduce, indirettamente, l’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l’articolo 147–quater e disponendo che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”.

Il bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica” è obbligatorio dal 2016 per tutti gli enti, **esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, che sono **tenuti** alla predisposizione dello stesso **a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017**.

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l’ente e le sue società partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente “amministrazione pubblica” attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla.

Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare, la redazione del bilancio consolidato, è volto a:

- sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell’ente,
- migliorare la pianificazione e la programmazione del gruppo nel suo complesso,
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fanno capo all’amministrazione pubblica di riferimento.

La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie per valutarne l’efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell’ente, comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

L’accentuarsi del fenomeno dell’affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell’ente locale, induce ad esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

Il bilancio consolidato – che va predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente a capo del “Gruppo amministrazione pubblica” alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce - è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato. Il modello di bilancio da adottare fa riferimento all’allegato sub 11 del Decreto Sperimentazione e prevede come allegati la relazione sulla gestione, comprensiva anche della nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori.

**E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo** a quello di riferimento.

Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e l'elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo" (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione).

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti.

Il "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dall'ente. Ci si riferisce, in tal modo, ad una nozione di controllo sia di "diritto", sia di "fatto" e sia "contrattuale" al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione; pertanto, come prima attività, è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente il legame esistente tra la singola società e la capogruppo in relazione alle tipologie elencate e definite dal punto 2 dell'Allegato A/4 al D.Lgs. n. 118/2011.

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento.

Sono da comprendere nel "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel bilancio della capogruppo;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

4) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Sulla base dei risultati della sperimentazione la definizione di società partecipata potrà essere estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai sensi del punto 3.1 dell'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 gli enti, aziende e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica possono non essere compresi nel bilancio consolidato, nei casi di:

a) *Irrilevanza*, nel caso in cui il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono

evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .

*c) enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione* a meno che non abbiano già adottato una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal presente decreto per gli enti in contabilità finanziaria.

In ogni caso, sono da considerare irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Il Comune di Fiesco, con deliberazione del C.C. n. 18 del 29/07/2015, ha disposto di rinviare al 2016:

§ l'adozione del piano dei conti integrato;

§ l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

§ l'adozione del bilancio consolidato;

e che in conseguenza del disposto rinvio, il rendiconto dell'esercizio 2015, redatto con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all'allegato 10 previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011, non è corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale.

Il Comune controllante deve redigere e presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate e sottoporlo ad approvazione del Consiglio dell'ente in concomitanza con la deliberazione relativa al Rendiconto dell'esercizio 2016.

**Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica:**

**1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS:**

Con deliberazione G.C. n. 40 del 14/10/2016, pubblicata per 60 giorni consecutivi, è stata disposta l'ADOZIONE del PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 DEI LAVORI PUBBLICI, definitivamente approvati in sede di bilancio di previsione 2017-2019 di cui alla delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017.

Nell'anno 2017 sono programmate le seguenti manutenzioni straordinarie, finanziate con l'impiego di proventi da alienazione area per complessivi **€ 438.759,00**, di cui al PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2017, adottato con delib. G.C. n. 7 del 15/02/2017 e definitivamente approvato con delib. C.C. n. 4 del 29/03/2017:

PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI – approvaz. definitiva delib. C.C. n. 4 del 29/03/2017

**ANNO 2017**

INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO €
		<b>SPESE UNA TANTUM E CORRENTI</b>	
		<b>NEGATIVO</b>	
		<b>TOT. SPESE UNA TANTUM E CORRENTI</b>	<b>0,00</b>
		<b>SPESE C/CAPITALE</b>	
2.01.05.01	1111	P.A. - INTERV. MANUT. E GEST. STRAORD. PATRIMONIO - BENI IMMOBILI	155.809,00
2.04.01.01	3127	P.A. 2010-2014-2016 - INTERV. EDIF. SCUOLA MATERNA	77.000,00
2.08.01.01	1111	P.A. - Manut. Straord. STRADE,VIE,P.ZZE,VERDE PUBBL.ATTREZ., ILL.NE PUBBL.	205.950,00
2.08.02.01	1175	P.A. - INTERV. IMPIANTO PUBBL. ILL.NE (RIMOZ. PALI ENEL E SIP)	-
		<b>TOT. SPESE C/CAPITALE</b>	<b>438.759,00</b>
		<b>TOTALE PROVENTI ALIENAZIONE AREA - ANNO 2017</b>	<b>438.759,00</b>

**ANNO 2017**

**BILANCIO SPESE INVESTIMENTO e relative fonti di finanziamento - ANNO 2017**

INTERVENTO	Cap	INVESTIMENTI	CO.U.	MUTUI o Contr.Reg	Proventi Diversi P.A e PLU	PLU	DA RACCOMANDARE	SPESA INVESTIMENTI
		* interamente destinato al finanziamento quota capitale mutui - tit. 3° uscite.					FPV	€
2.01.01.01	1100	10% Barr. Arch.: <b>STRADE</b>	3,700,00					3,700,00
2.01.05.01	3129-1111	Interventi manut. Patrim.-beni Immob.			155,809,00			155,809,00
2.01.05.01	3131	AA-Interventi manut. Patrim.- beni Immobili						0,00
2.01.05.05	3128	Interventi manut. Patrim.-beni mob.						0,00
2.01.05.01	4000	Accantonamento quota proventi da alienazione area						0,00
2.01.08.01	1165	MESSA IN SICUREZZA V. ROMA CON NUOVE SPONDE R	10,000,00	17,000,00				27,000,00
2.04.01.01	3123-312	Interv. Edif. Sc. Infanzia			77,000,00			77,000,00
2.04.01.05	1111	Acquisto attrezzature ed arredo scolastico						0,00
2.04.01.06	1040	Spese tecniche - Interv. Edif. Sc. Infanzia - AMPLIAM.						0,00
2.06.02.01	1111	Interventi manutenzione straordinaria. Campo Sportivo						0,00
2.08.01.01	3-3200-111	Interventi manut. STRADE, vie, P.zze, Verde pubbl. attrezz. e ill	21,300,00		205,950,00			227,250,00
2.10.05.01	1111	Manutenz. Straord. CIMITERO						0,00
<b>TOTALE CO.U. - 100% per spese d'investimento</b>			<b>35,000,00</b>					
2.09.01.01	4444	Destinazione Proventi da escussione fidejussioni		21,000,00				21,000,00
2.09.06.01	3170	Destinazione Proventi Conto ecologico Fondo A	0,00					0,00
2.01.03.06	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (DA MAGG.COSTO	7,000,00					7,000,00
2.01.01.07	1110	Destinaz. 8% CO.U. Second	1,600,00					1,600,00
2.01.08.01	1165	Monetizzazioni - MESSA IN SICUREZZA V.ROMA CON SP	2,000,00					2,000,00
2.08.01.01	999	Monetizzazioni - Manut. strade,vie, pzzee verde publ	3,700,00					3,700,00
2.10.05.01	3315	Monetizzazioni - Interv. MANUTENZ. CIMITI	1,300,00					1,300,00
2.08.01.05	3500	Acquisto AUTOMEZZORBITABILE- F. Sp. Invest.						0,00
2.09.05.01	1190	Sistemaz. PIAZZE E FOGNATURE- F. Sp. Invest.						0,00
2.09.01.01	400-433	Spese per l'attuazione del PLU: opere urbanizzazione			-	2,653,92	27,416,19	30,070,11
<b>TOTALE INVESTIMENTI 2017</b>			<b>50,600,00</b>	<b>38,000,00</b>	<b>438,759,00</b>	<b>2,653,92</b>	<b>27,416,19</b>	<b>557,429,11</b>

**ANNO 2018**

**PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO e relative fonti di finanziamento - ANNO 2018**

INTERVENTO	Cap	INVESTIMENTI	FONTI DI FINANZIAMENTO				DA		SPESA INVESTIMENTI €
			OO.UU.	CONTRIB. STAT. ex FNOIS *	MUTUI o Contr.Reg.	Proventi Diversi P.A. e PLU	PLU	RIACCERTAM FPV	
		* interamente destinato al finanziamento quota capitale mutui - tit. 3° uscite.							
2.01.01.01	1100	10% Barr. Arch.: <b>STRADE</b>	1.000,00						1.000,00
2.01.05.01	3129-1111	Interventi manut. Patrim.-beni Immob.							0,00
2.01.05.01	3131	AA-Interventi manut. Patrim.- beni Immobili							0,00
2.01.05.05	3128	Interventi manut. Patrim.-beni mob.							0,00
2.01.05.01	4000	Accantonamento quota proventi da alienazione area							0,00
2.01.08.01	1165	MESSA IN SICUREZZA V. ROMA CON NUOVE SPONDE ROGGEIA	9.000,00						9.000,00
2.04.01.01	3123-3127	Interv. Edif. Sc. Infanzia							0,00
2.04.01.05	1111	Acquisto attrezzature ed arredo scolastico							0,00
2.04.01.06	1040	Spese tecniche - Interv. Edif. Sc. Infanzia - AMPLIAM.							0,00
2.06.02.01	1111	Interventi manutenzione straord. Campo Sportivo							0,00
2.08.01.01	999-3200-11	Interventi manut. STRADE, vie, P.zze, Verde pubbl. attrezz. e ill.ne pubbl.							0,00
2.10.05.01	1111	Manutenz. Straord. CIMITERO							0,00
		TOTALE OO.UU. - 100% per spese d'investimento	10.000,00						
2.09.01.01	4444	Destinazione Proventi da escussione fidejussioni			21.000,00				21.000,00
2.09.06.01	3170	Destinazione Proventi Conto ecologico Fondo Aree Verdi	0,00						0,00
2.08.01.01	999	Manutenz. straord. strade,vie,pzze (DA MAGG.COSTO COSTRUZ)	5.000,00						5.000,00
2.10.05.01	3315	Interv. Manutenz. CIMITERO (DA MAGG.COSTO COSTRUZ)	2.000,00						2.000,00
2.01.01.07	1110	Destinaz. 8% OO.UU. Second	1.600,00						1.600,00
2.10.05.01	3315	Monetizzazioni - Interv. MANUTENZ. CIMITERO	7.000,00						7.000,00
2.08.01.05	3500	Acquisto AUTOMEZZO RIBALTABILE - F. Sp. Invest.							0,00
2.09.05.01	1190	Sistemaz. PIAZZOLA e FOGNATURE - F. Sp. Invest.							0,00
2.09.01.01	4200-99	Spese per l'attuazione del PLU: opere urbanizzazione				-	0,00	27.416,19	27.416,19
		TOTALE INVESTIMENTI 2018	€ 25.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	27.416,19	74.016,19

**ANNO 2019**
**PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO e relative fonti di finanziamento - ANNO 2019**

INTERVENTO	Cap	INVESTIMENTI	FONTI DI FINANZIAMENTO				DA		SPESA INVESTIMENTI €
			OO.UU.	CONTRIB. STAT. ex FNOIS *	MUTUI o Contr.Reg.	Proventi Diversi P.A. e PLU	PLU	RIACCERTAM FPV	
		* interamente destinato al finanziamento quota capitale mutui - tit. 3° uscite.							
2.01.01.01	1100	10% Barr. Arch.: <b>STRADE</b>	1.000,00						1.000,00
2.01.05.01	3129-1111	Interventi manut. Patrim.-beni Immob.							0,00
2.01.05.01	3131	AA-Interventi manut. Patrim.- beni Immobili							0,00
2.01.05.05	3128	Interventi manut. Patrim.-beni mob.							0,00
2.01.05.01	4000	Accantonamento quota proventi da alienazione area							0,00
2.01.08.01	1165	MESSA IN SICUREZZA V. ROMA CON NUOVE SPONDE ROGGEIA	9.000,00						9.000,00
2.04.01.01	3123-3127	Interv. Edif. Sc. Infanzia							0,00
2.04.01.05	1111	Acquisto attrezzature ed arredo scolastico							0,00
2.04.01.06	1040	Spese tecniche - Interv. Edif. Sc. Infanzia - AMPLIAM.							0,00
2.06.02.01	1111	Interventi manutenzione straord. Campo Sportivo							0,00
2.08.01.01	999-3200-11	Interventi manut. STRADE, vie, P.zze, Verde pubbl. attrezz. e ill.ne pubbl.							0,00
2.10.05.01	1111	Manutenz. Straord. CIMITERO							0,00
		TOTALE OO.UU. - 100% per spese d'investimento	10.000,00						
2.09.01.01	4444	Destinazione Proventi da escussione fidejussioni			21.000,00				21.000,00
2.09.06.01	3170	Destinazione Proventi Conto ecologico Fondo Aree Verdi	0,00						0,00
2.08.01.01	999	Manutenz. straord. strade,vie,pzze (DA MAGG.COSTO COSTRUZ)	5.000,00						5.000,00
2.10.05.01	3315	Interv. Manutenz. CIMITERO (DA MAGG.COSTO COSTRUZ)	2.000,00						2.000,00
2.01.01.07	1110	Destinaz. 8% OO.UU. Second	1.600,00						1.600,00
2.10.05.01	3315	Monetizzazioni - Interv. MANUTENZ. CIMITERO	7.000,00						7.000,00
2.08.01.05	3500	Acquisto AUTOMEZZO RIBALTABILE - F. Sp. Invest.							0,00
2.09.05.01	1190	Sistemaz. PIAZZOLA e FOGNATURE - F. Sp. Invest.							0,00
2.09.01.01	4200-99	Spese per l'attuazione del PLU: opere urbanizzazione				-	0,00	27.416,19	27.416,19
		TOTALE INVESTIMENTI 2019	€ 25.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	27.416,19	74.016,19

## **2. I tributi e le tariffe dei servizi pubblici:**

### **- Tributi:**

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: disciplina di cui all'ultima approvazione consiliare – delib. C.C. n. 7 del 30/04/2016: Conferma dell'aliquota 0,75% ed ESENZIONE per CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A € 8.500,00 – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017.

- I.U.C.: disciplinata con Regolamento comunale di cui alla delibera C.C. n. 6 del 30/04/2016 di MODIFICA REGOLAMENTO per adeguarlo alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017:

- TASI: per tutti gli immobili aliquota 1Xmille, senza detrazione e senza riduzioni; per immobili locati:

30% c/utilizzatore e 70% c/proprietario - delib. C.C. n. 4 del 30/04/2016 con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 in ordine all'esenzione per l'abitazione principale e per l'esenzione della quota a carico dell'utilizzatore dell'immobile adibito ad abitazione principale nella misura del 30%.

- IMU: di cui all'ultima approvazione consiliare – delib. C.C. n. 3 del 30/04/2016 – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017:

conferma 9,60 X MILLE per ALTRI IMMOBILI; per Abitazione principale per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze: aliquota 4,00 X MILLE - detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ai fini IMU, permane l'applicazione dei valori venali delle aree fabbricabili nei diversi ambiti e tessuti del territorio comunale secondo la Tabella con i valori riferiti ai nuovi Ambiti Territoriali, come



definiti dal Piano di Governo del Territorio vigente, approvata con deliberazione G.C. n. 18 del 07/06/2012, [aggiornati con delib. G.C. n. 6 del 15/02/2017](#).

- TARI: tariffe di cui all'ultima approvazione consiliare – delib. C.C. n. 5 del 30/04/2016 – CONFERMA con delib. C.C. n. 6 del 29/03/2017 ai fini dell'approvazione bilancio di previsione 2017-2019.

Applicazione dei suddetti tributi alla luce delle innovazioni legislative di cui all'intervenuta L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, nonché alla Legge di Stabilità 2017 - L. N. 232/2016.

- Tariffe e disciplina TOSAP: conferma misure vigenti – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. G.C. n. 15 del 08/03/2017 (schemi bilancio previsione 2017-2019) e delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017 di approvazione Bilancio di previsione 2017-2019.

- Tariffe e disciplina Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni: conferma misure vigenti – CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. G.C. n. 15 del 08/03/2017 (schemi bilancio previsione 2017-2019) e delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017 di approvazione Bilancio di previsione 2017-2019.

#### **- Servizi a domanda individuale:**

CONFERMA in sede di approvazione bilancio di previsione 2017-2019 con delib. G.C. n. 15 del 08/03/2017 (schemi bilancio previsione 2017-2019) e delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017 di approvazione Bilancio di previsione 2017-2019:

##### ○ Utilizzo Campo Sportivo:

**CONFERMA vigente** tariffa per soli allenamenti (introdotta con delib. G.C. n. 32 del 16/08/2011 ed aumentata con delib. G.C. n. 27 del 03/06/2013 **con decorrenza dal 01/01/2013** da € 41,00 ad **€ 50,00 Iva inclusa**):

\* Tariffa per singolo ALLENAMENTO per squadre Fuori paese: **€ 50,00 Iva inclusa**.

**CONFERMA previgenti** tariffe per singola partita, in vigore dalla rata di Giugno 2012 (stagione calcistica 2011/2012) a seguito della precedente intervenuta maggior aliquota iva 21%, e cioè:

\* Tariffa Locali per singola partita: **€ 36,00 Iva inclusa**;

\* Tariffa Fuori paese per singola partita: **€ 101,00 Iva inclusa**.

Pagamenti: PARTITE in n. 2 rate: - acconto: entro Febbraio;

- saldo: a fine campionato - entro Giugno.

Per soli ALLENAMENTI: Pagamento secondo convenzioni e/o autorizzazioni.

- Mensa Scuola Infanzia: conferma vigenti tariffe contenute nel Piano del Diritto allo Studio per l'anno scolastico A/S 2016/2017 approvato con delib. C.C. n. 28 del 23/11/2016:

- retta fissa mensile € 22,00;

- singolo pasto effettivamente consumato: € 3,90.

- Grest estivo: Organizzazione curata direttamente dalla Parrocchia.
- Servizio Illuminazione Votiva: CONFERMA tariffe a seguito proroga decennale della concessione alla Lovucre Srl (2014-2023), intervenuta a seguito scadenza della previgente concessione di servizio per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2013 (Det. Segret. n. 13/2009 del 01/06/2009 – rep. n. 380 del 08/06/2009). La proroga di cui alla delib. G.C. n. 60 del 23/12/2013 e relativa convenzione di cui alla delib. G.C. n. 23 del 02/05/2014, con validità per gli anni 2014-2023, prevede le seguenti condizioni:

#### **Tariffe all'utenza:**

- Abbonamento annuo: **CONFERMA misura vigente di € 13,21+IVA** per i primi 2 anni (2014 e 2015), con **applicazione dell'adeguamento annuale ISTAT dal 2016;**

- Nuovi allacci: **CONFERMA misura vigente di € 26,42+IVA.**

**Canone erogato al Comune: € 2,00+iva per singola lampada votiva.**

La percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale in sede di approvazione **BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2017** è del **68,94%** come di seguito:

#### **BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2017**

#### **PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

IMPORTI	%
€	COPERTURA

#### **SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA**

**Tariffe:** - retta fissa mensile: **CONFERMA misura vigente € 22,00;**

- pasto: **€ 3,90 per a/s 2016/17 #**

#### **ENTRATA**

3.01.1230 Proventi servizio Refezione Sc. Infanzia

**32.000,00**

### SPESA

1.04.01.03, cap.0425	Appalto di servizio distribuzione pasti e di fornitura generi alimentari Mensa Sc. Infanzia e servizio di pulizia cucina (n.b: nuovo appalto per solo a/s 2016/2017)	26.500,00	
1.04.01.03, cap.0420	Spese E.E., gas, acqua (quota 40%)	10.800,00	
1.04.05.02, cap.0470	Spese gestione mensa	400,00	
TOTALE SPESE REFEZIONE		<u>37.700,00</u>	<b>84,88</b>

#: a seguito nuovo appalto per il solo a/s 2016/17 (affidamento nel Settembre 2016)

### **CAMPO DI CALCIO**

(CONFERMA vigenti tariffe in vigore dalla rata di Giugno 2012 - stag. calcistica 2011/2012 e CONFERMA tariffe per allenamenti in vigore dal 01/01/2013)

squadre locali: € 36,00 iva inclusa per singola partita  
squadre fuori paese: € 101,00 iva inclusa per singola partita

Allenamenti (introd. con GC n.32 del 16/8/2011): € 50,00 iva inclusa / cad.

Stagione calcistica 2016/2017 - squadre convenzionate: **N. 1**

(n. 1 locale + n. 0 non locali).

### ENTRATA

3.01.1300	Proventi del campo sportivo di calcio	<u>1.290,00</u>
-----------	---------------------------------------	-----------------

### SPESA

1.06.02.03, cap.0580	Spese per energia elettrica	6.050,00	
1.06.02.08, cap.0595	Acquisti per campo di calcio	1.500,00	
1.06.02.06, cap.1152	Interessi pass. Mutuo spogliatoi	3.054,00	
1.01.05.03, cap.2100	Quota serv. manut. ed assist. impianti	400,00	
TOTALE SPESE CAMPO CALCIO		<u>11.004,00</u>	<b>11,72</b>

## PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2017

SERVIZIO  
PUBBLICO DI

ILLUMINAZIONE  
VOTIVA

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO:

LOVUCRE Srl di  
Cremona

Atto di  
affidamento:

Delib. GC n. 60 del 23/12/2013  
Delib. GC n. 23 del 02/05/2014  
con validità di 10 anni, per il periodo:  
01/01/2014 - 31/12/2023

Proroga concessione  
approvaz. convenzione

ENTRATA		IMPORTI	%
		€	COPERTURA
3.01.1210	Proventi da CANONE di CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO di ILL.NE VOTIVA		

**CONFERMA** Tariffe vigenti applicate all'utenza per  
abbonamento annuo e nuovi allacci,

come da proroga Lovucre gc n. 60 del 23/12/2013

Canone per singola lampada votiva:

**€ 2,00 + IVA 22% = € 2,44**

Lampade votive al 31/12/2004: n. 333  
Lampade votive al 31/12/2005: n. 345  
Lampade votive al 31/12/2006: n. 352  
Lampade votive al 31/12/2007: n. 356  
Lampade votive al 31/12/2008: n. 353  
Lampade votive al 31/12/2009: n. 360  
Lampade votive al 31/12/2010: n. 359  
Lampade votive al 31/12/2011: n. 364  
Lampade votive al 31/12/2012: n. 359  
Lampade votive al 31/12/2013: n. 367  
Lampade votive al 31/12/2014: n. 368  
Lampade votive al 31/12/2015: n. 368  
Lampade votive al 31/12/2016: n. 364

Stima presunta di incremento annuo: n. 0 lampade per anno 2017  
pari a:

tot. n. 364 lampade al 31/12/2017

gettito presunto, variabile in relazione agli effettivi  
allacci

**1.053,00**

SPESA

1.10.05.03, cap. 0960 E.E.

rimb. spese

Spese per energia elettrica cimitero

**213,00**

misuratore  
sp.accessorie cimit.quota  
saldo interv. E.E.

Spese funzionam. e gest. cimitero-quota

900,00  
1.113,00

94,61

## PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2017

### GREST ESTIVO:

NEGATIVO \*

(Servizio istituito nell'anno 2005)

\* DAL 2010: ORGANIZZAZIONE CURATA  
DIRETTAMENTE DALLA  
PARROCCHIA, CON EROGAZIONE SINO AL 2012 DI  
CONTRIBUTO ANNUO  
(1.10.01.05/0886 € 1.000,00), venuta meno SIN DAL  
2013.

### ENTRATA

3.05.2435

Proventi Grest estivo

0,00

%  
COPERTURA

### SPESA

1.01.02.03, cap.

0110

Spesa polizza assicurativa

0,00

1.10.01.03, cap.

0885

Spese grest estivo:

0,00

- Spesa animatori

- Spesa pulizia locali

- Spese bar circolo oratorio

- Spese diverse (acquisti-noleggio bus gite)

TOTALE SPESE GREST ESTIVO

0,00

0,00

**RIEPILOGO** - BILANCIO DI PREVISIONE -  
ANNO **2017**

PERCENTUALE COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:

TOTALE ENTRATE \* 100 =  
TOTALE SPESE

%  
**68,94**  
34.343,00  
49.817,00

La percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale a CONSUNTIVO 2016 è del **60,34%** come si evince dalla sotto riportata tabella:

**Servizi pubblici a domanda individuale anno 2016**

SERVIZIO	ENTRATE			SPESE		
	Prev. Finali	Accertamenti	Riscossioni	Prev. Finali	Impegni	Pagamenti
<b>Impianti sportivi:</b> Campo di calcio	1.290,00	<b>354,00</b>	354,00	11.918,00	<b>11.611,27</b>	5.678,18
<b>Mense</b> , comprese quelle ad uso scolastico (-appalto; - acq. Generi alim; - spese gest. mensa; - quota _60_% E.E.)	32.000,00	<b>31.479,30</b>	28.698,65	42.106,90	<b>41.520,89</b>	24.994,61
<b>GREST (gest.parrocchia) *</b>	0,00	=	0,00	0,00	=	283,50
<b>ILL.NE VOTIVA</b>	1.053,00	<b>888,16</b>	0,00	1.100,00	<b>1.100,00</b>	0,00
Totale	34.343,00	<b>32.721,46</b>	29.052,65	55.124,90	<b>54.232,16</b>	30.956,29

**Servizi pubblici a domanda individuale anno 2015**

SERVIZIO	ENTRATE			SPESE		
	Prev. Finali	Accertamenti	Riscossioni	Prev. Finali	Impegni	Pagamenti
<b>Impianti sportivi:</b> Campo di calcio	569,00	<b>569,00</b>	569,00	11.691,00	<b>10.986,65</b>	5.956,26
<b>Mense</b> , comprese quelle ad uso scolastico (-appalto; - acq. Generi alim; - spese gest. mensa; - quota E.E.)	36.074,89	<b>36.087,47</b>	32.277,04	46.412,65	<b>36.409,08</b>	27.712,19
<b>GREST (gest.parrocchia) *</b>	0,00	=	0,00	0,00	=	283,50
<b>ILL.NE VOTIVA</b>	1.053,00	<b>1.053,00</b>	0,00	2.000,00	<b>1.150,00</b>	283,08
Totale	37.696,89	<b>37.709,47</b>	32.846,04	60.103,65	<b>48.545,73</b>	34.235,03

Rispetto alla percentuale di copertura del 2015 ha subito un decremento passando dal 77,68 del 2015 al **60,34%** del 2016.

- Tariffe, prezzi pubblici, diritti, contribuzioni e rimborsi dovuti dall'utenza in relazione agli altri Servizi pubblici locali: CONFERME.

### **SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI**

Con le sottoindicate deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, venivano determinati i costi dei **Servizi Cimiteriali** ed i proventi delle **Concessioni Cimiteriali**, confermati con deliberazioni G.C. n. 12 del 23/02/2007 - G.C. n. 13 del 04/03/2008 - G.C. n. 4 del 04/02/2009 - G.C. n. 19 del 07/04/2010 - G.C. n. 10 del 24/02/2011, G.C. n. 16 del 16/05/2012, G.C. n. 27 del 03/06/2013, G.C. n. 29 del 25/06/2014, G.C. n. 23 del 04/07/2015 - G.C. n. 20 del 06/04/2016 e **G.C. n. 15 del 08/03/2017**.

Tariffe dei SERVIZI CIMITERIALI: sono state **CONFERMATE per il 2017** nelle misure in precedenza AUMENTATE con decorrenza dal 01/01/2015 a seguito det. utc n. 63/2014 avente per oggetto "Indizione procedura di gara per appalto servizi cimiteriali anni 2015 – 2019", e relativa aggiudicazione di cui alla det utc n. 2 del 21/01/2015 in favore della Ditta San Paolo di Sassi Tiberio & C s.n.c. con sede a Castelleone:

#### **PREZZI IVA esclusa**

- CHIUSURA LOCULO (Colombaro) mediante posizionamento di mattoni:
  - Loculo di FASCIA € 160,00
  - Loculo di TESTA (Dimensione 0,80 x 0,80) € 80,00
- CHIUSURA OSSARIO (Dimensione 30 cm X 30 cm) € 40,00
- CHIUSURA SEPOLTURA (Tumulo) - art. 83 Regolamento Polizia Mortuaria
- ESUMAZIONE nel Terreno:
  - (Servizio effettuato in via ordinaria dal cantoniere) € 380,00
  - Smaltimento resti monumento (da affidare in via ordinaria) € 30,00
- ESTUMULAZIONE di Loculi:
  - Manodopera di riapertura € 18,00
- SMALTIMENTO RESTI CIMITERIALI: € 100,00
  - Costo cassetina zinco per recupero resti dal loculo di fascia € 15,00
  - dal loculo di testa € 15,00

-Relativamente alle Concessioni Cimiteriali: G.C. n. 34 del 26/03/2002 e C.C. n. 13 del 26/03/2003:

- Concessioni di Ossari, con durata di 30 anni: € 105,00.
- Concessioni Cimiteriali di: - Tombe di Famiglia e Loculi (artt. 83, 90 e 113 del vigente Regolamento Comunale in materia Cimiteriale), con durata di 40 anni. Concessione quarantennale Loculi: € 1.400,00.

ed inoltre, secondo G.C. n. 45 del 28/10/2016:

- Concessioni di Cellette Ossario Plurime (manufatti plurimi contenenti n. 6 cellette ossario) con durata di 30 anni: € 500,00.

Sono invece **CONFERMATE** le misure delle **CONCESSIONI** vigenti.

- In relazione ad inumazioni nel terreno (artt. 70 e seguenti del vigente regolamento comunale cimiteriale) non è prevista l'applicazione di costi all'utenza.

**SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.):** Disciplina ISEE per la determinazione della compartecipazione alla spesa a carico dell'utenza Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.): conferma (ossia: secondo le tariffe di cui alla Deliberazione G.C. n. 13 del 23/02/2007, precedentemente confermate con deliberazioni G.C. n. 13 del 04/03/2008, G.C. n. 4 del 04/02/2009, G.C. n. 19 del 07/04/2010, G.C. n. 10 del 24/02/2011, G.C. n. 16 del 16/05/2012, G.C. n. 27 del 03/06/2013, G.C. n. 29 del 25/06/2014 e G.C. n. 23 del 04/07/2015 ed alla luce dell'intervenuta deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2011 di approvazione del Regolamento Distrettuale per i servizi di supporto alla Domiciliarità).

In merito all'I.S.E.E., con deliberazione G.C. n. 4 del 31/03/2015, è stata disposta l'approvazione dei criteri transitori di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) (CONSIGLIO/2015/4/31-03-2015)

e con deliberazione G.C. n. 14 del 02/07/2016, l'adesione alla sperimentazione del NUOVO REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO DISTRETTUALE CREMASCO IN MATERIA DI I.S.E.E..

- Servizio INFERMIERISTICO-AMBULATORIALE - **quota di compartecipazione** alle spese da parte dell'utenza, introdotta a decorrere dall'anno 2011 (deliberazione G.C. n. 50 del 29/11/2010): conferma della vigente misura pari ad € 1,00 per singola prestazione (per il biennio 2016-2017: deliberazione G.C. n. 51 del 23/12/2015).

### **3. La gestione del patrimonio:**

Con Deliberazione G.C. n. 7 del 15/02/2017 è stata disposta la RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, definitivamente approvata con Deliberazione Consiliare n. 4 del 29/03/2017.

### **4. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità ed andamento tendenziale:**



Non si prevede l'assunzione di mutui nel triennio di programmazione. Le rate di ammortamento dei mutui in essere comportano nel triennio 2017-2019 la seguente spesa corrente per pagamento quote interessi passivi e rimborso quote capitale:

INTERVENTO / CAP. INVESTIMENTO	CAPITALE NOMINALE	DAL	N. RATE	SAGGIO	RATE ANNO	DATA SCAD.	DEBITO RESIDUO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
	300000	01/01/2009	40	4,87	24	30/06/2017	212934,04	6635,48	5184,94
	300000	01/01/2009	40	4,87	23	31/12/2017	206298,56	6797,05	5023,37
						<b>TOT. ANNO 2017</b>		<b>13432,53</b>	<b>10208,31</b>
	300000	01/01/2009	40	4,87	22	30/06/2018	199501,51	6962,56	4857,86
	300000	01/01/2009	40	4,87	21	31/12/2018	192538,95	7132,1	4688,32
						<b>TOT. ANNO 2018</b>		<b>14094,66</b>	<b>9546,18</b>
	300000	01/01/2009	40	4,87	20	<b>30/06/2019</b>	185406,85	<b>7.305,76</b>	<b>4.514,66</b>
	300000	01/01/2009	40	4,87	19	<b>31/12/2019</b>	178101,09	<b>7.483,66</b>	<b>4.336,76</b>
<b>1.09.01.06/4500 RIQUALIF. SP 20</b>						<b>TOT. ANNO 2019</b>		<b>14.789,42</b>	<b>8.851,42</b>
	300000	01/01/2008	40	4,7	22	30/06/2017	198371,49	6989,22	4661,73
	300000	01/01/2008	40	4,7	21	31/12/2017	191382,27	7153,47	4497,48
						<b>TOT. ANNO 2017</b>		<b>14142,69</b>	<b>9159,21</b>
	300000	01/01/2008	40	4,7	20	30/06/2018	184228,8	7321,57	4329,38
	300000	01/01/2008	40	4,7	19	31/12/2018	176907,23	7493,63	4157,32
						<b>TOT. ANNO 2018</b>		<b>14815,2</b>	<b>8486,7</b>
	300000	01/01/2008	40	4,7	18	<b>30/06/2019</b>	169413,6	<b>7.669,73</b>	<b>3.981,22</b>
	300000	01/01/2008	40	4,7	17	<b>31/12/2019</b>	161743,87	<b>7.849,97</b>	<b>3.800,98</b>
<b>1.08.01.06/670 MANUTENZ. STRADE (2006)</b>						<b>TOT. ANNO 2019</b>		<b>15.519,70</b>	<b>7.782,20</b>
	100000	01/01/2008	40	4,7	22	30/06/2017	66123,85	2329,74	1553,91
	100000	01/01/2008	40	4,7	21	31/12/2017	63794,11	2384,49	1499,16
						<b>TOT. ANNO 2017</b>		<b>4714,23</b>	<b>3053,07</b>
	100000	01/01/2008	40	4,7	20	30/06/2018	61409,62	2440,52	1443,13
	100000	01/01/2008	40	4,7	19	31/12/2018	58969,1	2497,88	1385,77

						TOT. ANNO 2018		4938,4	2828,9
	100000	01/01/2008	40	4,7	18	30/06/2019	56471,22	2556,58	1327,07
	100000	01/01/2008	40	4,7	17	31/12/2019	53914,64	2616,66	1266,99
1.06.02.06/1152 SPOGLIATOI CAMPO SPORT.						TOT. ANNO 2019		5.173,24	2.594,06
	95635,03	01/07/2005	59	5,25	36	30/06/2017	74607,35	1270,36	1958,45
	95635,03	01/07/2005	59	5,25	35	31/12/2017	73336,99	1303,71	1925,1
						TOT. ANNO 2017		2574,07	3883,55
	95635,03	01/07/2005	59	5,25	34	30/06/2018	72033,28	1337,93	1890,88
	95635,03	01/07/2005	59	5,25	33	31/12/2018	70695,35	1373,05	1855,76
						TOT. ANNO 2018		2710,98	3746,64
	95635,03	01/07/2005	59	5,25	32	30/06/2019	69322,3	1409,1	1819,71
	95635,03	01/07/2005	59	5,25	31	31/12/2019	67913,2	1446,08	1782,73
1.01.08.06/350 APPARTAMENTI COM.LI						TOT. ANNO 2019		2.855,18	3.602,44
	141337,53	01/07/2005	59	5,19	36	30/06/2017	110042,81	1884,86	2855,61
	141337,53	01/07/2005	59	5,19	35	31/12/2017	108157,95	1933,77	2806,7
						TOT. ANNO 2017		3818,63	5662,31
	141337,53	01/07/2005	59	5,19	34	30/06/2018	106224,18	1983,95	2756,52
	141337,53	01/07/2005	59	5,19	33	31/12/2018	104240,23	2035,43	2705,04
						TOT. ANNO 2018		4019,38	5461,56
	141337,53	01/07/2005	59	5,19	32	30/06/2019	102204,8	2088,25	2652,22
	141337,53	01/07/2005	59	5,19	31	31/12/2019	100116,55	2142,44	2598,03
1.01.08.06/350 RIQUALIFICAZ. EDIF. POLIFUNZ.						TOT. ANNO 2019		4.230,69	5.250,25
	118785,09	01/07/2005	59	5,87	36	30/06/2017	73252,06	1172,81	2149,95
	118785,09	01/07/2005	59	5,87	35	31/12/2017	72079,25	1207,24	2115,52
						TOT. ANNO 2017		2380,05	4265,47
	118785,09	01/07/2005	59	5,87	34	30/06/2018	70872,01	1242,67	2080,09
	118785,09	01/07/2005	59	5,87	33	31/12/2018	69629,34	1279,14	2043,62
						TOT. ANNO		2521,81	4123,71

						2018			
	118785,09	01/07/2005	59	5,87	32	30/06/2019	68350,2	1316,68	2006,08
	118785,09	01/07/2005	59	5,87	31	31/12/2019	67033,52	1355,33	1967,43
1.04.01.06/421 EDILIZIA SCOLAST.						TOT. ANNO 2019		2.672,01	3.973,51

#### RIEPILOGO QUOTE CAPITALE ED INTERESSI ANNI 2017 2018 2019

			QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOT. RATE
	TOT. ANNO 2017		41.062,20	36.231,92	77.294,12
	TOT. ANNO 2018		43.100,43	34.193,69	77.294,12
	TOT. ANNO 2019		45.240,24	32.053,88	77.294,12

#### 5. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni ed alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa:

Con deliberazione G.C. n. 10 del 08/03/2017 è stata disposta la Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale, mentre con deliberazione G.C. n. 11 del 08/03/2017 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive e del fabbisogno di spesa del personale 2017-2019.

## 6. Dipendenti in servizio al 31 dicembre \_\_\_2017\_\_\_\_\_

D2 – N. 2 DIPENDENTI

C3 – N. 1 DIPENDENTE

C1 – N. 1 DIPENDENTE

A3 – N. 1 DIPENDENTE PARTIME \*

\* Rapporto di lavoro Partime: n. 1 dipendente A3 (Ambrogio Giuseppe), con impiego a:

- 18/36 ore settimanali sino al 31/05/2007: addetto alle pulizie;

- 24/36 ore settimanali dal 01/06/2007 al 28/02/2008: per servizio di pulizie n. 12 ore settimanali e presso la

biblioteca n. 12 ore settimanali;

- 18/36 ore dal 01/03/2008 per sole prestazioni di pulizia.

\*\* Responsabile di servizio utc, gestione patrimonio e suap a tempo determinato - Categ. C/1 - fuori dotazione organica ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. n. 267/2000 e partime (12/36 per il periodo 01/01/2007 - 28/02/2007) - geom. Carrera Daniele; con trasformazione da rapporto di lavoro dipendente in incarico professionale esterno - lavoro autonomo (Det. Segretario n. 5/2007 del 24/02/2007) per il periodo 01/03/2007-31/12/2007. Rinnovo incarico professionale per l'anno 2008, cessato il 28/02/2008 a seguito dimissioni.

Dal 02/05/2008: incarico professionale esterno - rapporto di lavoro autonomo per svolgimento funzioni di Responsabile di servizio utc, gestione patrimonio e suap, partime 12 ore settimanali - Arch. Lodi Fiorenzo sino al 14/03/2009, con successiva instaurazione, con il medesimo Arch. Lodi, di rapporto di lavoro dipendente dal 16/03/2009, mediante assunzione a tempo determinato e partime 12/36 - D/1 fuori dotazione organica, [compatibile con l'espletamento delle funzioni di Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. n. 267/2000.](#)

Alla scadenza del mandato elettorale (Giugno 2009), la nuova Amministrazione Piacentini ha proceduto a conferma del tecnico in servizio, sino al 31/12/2009, conferendo medesimo incarico per l'anno 2010, con aumento del partime da 12/36 a 24/36 (deliberazione G.C. n. 2 del 11/01/2010 - decorrenza assunzione dal 14/01/2010).

Con deliberazione G.C. n. 55 del 20/12/2010, è stata disposta l'assunzione del citato arch. Lodi dal 03/01/2011 sino alla scadenza del mandato del sindaco in carica, confermando le vigenti condizioni.

Con Determinazione Segret. n. 11/2012 del 31/10/2012, è stata disposta la riduzione del partime da 24/36 a 15/36 ore settimanali al responsabile di servizio uff. tecnico e gestione patrimonio - decorrenza 01/11/2012.

Il medesimo rapporto di lavoro a tempo determinato e partime 15/36 è stato prorogato all'avvio del nuovo mandato del Sindaco Piacentini a seguito delle elezioni del Maggio 2014, dapprima per 45giorni e poi sino al 31/12/2014, con ulteriori proroghe al 30/06/2015 e successivamente al 31/12/2015 nelle more dell'avvio del servizio tecnico in gestione associata delle funzioni fondamentali con il Comune di Castelleone. In seguito è stata disposta ulteriore proroga al 30/06/2016 con aumento partime da 10/36 a 14/36. [Il partime 14/36 è stato successivamente confermato sino al 31/12/2016 ed in seguito confermato per l'intero anno 2017 \(Decreto Sindacale n. 5 del 12/11/2016\).](#)

Dal 01/01/2013, è stata attivata **la gestione associata delle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo**, la cui convenzione quadro è stata approvata con deliberazione C.C. N. 4 del 22/02/2012, con successiva approvazione di Nuova convenzione per la gestione associata di funzioni fondamentali, disposta con deliberazione C.C. N. 27 del 29/11/2012, operativa sino al 18/11/2013 e poi sospesa per il perfezionamento degli atti [e successiva attuazione a seguito approvazione convenzione con il COMUNE DI CASTELLEONE di cui alla deliberazione C.C. n. 43 del 19/12/2014.](#)

Dal Maggio 2013, è stata attivata con ANCITEL la **Dote Comune** con utilizzo di n. 1 stagista impiegata per 20 ore settimanali presso gli uffici comunali e la biblioteca, per n. 6 mesi, prorogati per ulteriori 6 e scadenza nel Maggio 2014, [cui sono seguiti ulteriori utilizzi di successive Dote comuni.](#)

[Al 1 agosto 2016 è cessato dal servizio l'autista scuolabus - cantoniere. Non si prevede l'assunzione di tale figura. Il servizio è esternalizzato con appalto a Ditta privata.](#)

Inoltre, a seguito del disposto recesso unilaterale dalla convenzione di segreteria con i Comuni di Offanengo (capo-convenzione), Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina e Canzo di cui alla deliberazione C.C. n. 34 del 24/11/2014, con efficacia dal 01/01/2015, ha fatto seguito la gestione del servizio di [segreteria comunale nell'ambito della gestione associata delle varie funzioni comunali con il Comune di Castelleone](#), dapprima con reggenza della segreteria di Fiesco da parte del Dr. Oleotti Gian Antonio nel Gennaio 2015 e della D.ssa Gorini M. Luisa nel Febbraio 2015 ed in seguito con presa in servizio del titolare della Segreteria convenzionata Castelleone-Madignano-Fiesco, approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 19/01/2015, da parte del Dr. Malvassori Fabio dal 01/03/2015.

## **7. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica:**

La pianificazione e la regolamentazione sono operate in modo tale da garantire ed assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa nei vari ambiti di programmazione triennale.

Come precedentemente esposto la **Legge di stabilità 2016** **sostituisce le regole del Patto di stabilità interno**, stabilite dall'articolo 31 della Legge n. 183/2011, ridefinendo i vincoli di finanza pubblica per i Comuni.

A partire **dal 2016, in particolare, in luogo del saldo di competenza mista, viene chiesto in via generale, l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, conteggiato secondo il principio di competenza finanziaria potenziata**. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2 ,3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i., mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Alla regola generale vengono previste alcune **eccezioni** tra le quali principalmente:

- La previsione che per gli anni 2017 2018 2019 all'equilibrio complessivo concorre il saldo tra fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
- L'**esclusione** dal saldo dei **trasferimenti a titolo di Fondo IMU/Tasi**.

La Legge di stabilità prevede, inoltre, **l'obbligo** per i Comuni di **allegare al bilancio** di previsione un **apposito prospetto** contenente le **previsioni di competenza** che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel bilancio di previsione, il **rispetto del saldo di competenza finanziaria potenziata**.

Il saldo di competenza finanziaria potenziata relativo al triennio 2017-2019 conseguito dal Comune di Fiesco a seguito delle previsioni di bilancio, è superiore a 0 e tale circostanza consente di effettuare investimenti aggiuntivi mediante l'impiego dell'avanzo di amministrazione.

**Le principali novità legislative messe in campo sono le seguenti:**

#### **Riforma del pareggio di bilancio**

Il disegno di legge che riscrive la disciplina sul pareggio di bilancio recata dalla legge 243/2012, come precedentemente precisato, porta a regime il solo saldo finale di competenza introdotto dalla legge di stabilità 2016. Inoltre prevede l'introduzione, con copertura con legge dello Stato compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato tra le entrate finali e le spese finali (quest'ultimo elemento è particolarmente atteso dagli enti per l'effettiva ripresa degli investimenti). La riforma (atto Senato 2344) ha appena avviato il proprio percorso parlamentare, e punta a coordinare la disciplina dei vincoli di finanza pubblica con il nuovo ordinamento contabile armonizzato.

Al posto dei quattro saldi (tra le entrate finali e le spese finali in termini di competenza e di cassa e tra le entrate correnti e le spese correnti in termini di competenza e di cassa) gli enti dovranno rispettare un unico saldo non negativo in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione sia di rendiconto.

Il conseguimento del vincolo di parte corrente, che incide sulla composizione della spesa, non è però annullato, in quanto è già disciplinato dall'ordinamento contabile. In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel infatti gli enti locali hanno l'obbligo di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compresa la quota capitale dei prestiti. Gli enti devono inoltre rispettare il vincolo di cassa, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

La legge individua la composizione del saldo non negativo di competenza come differenza fra le entrate finali e le spese finali classificate nello schema di bilancio armonizzato. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali.

L'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo in quote costanti; per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea possono essere previste modalità differenti di recupero del saldo negativo nel periodo successivo allo scostamento. È inoltre demandata a legge dello Stato l'introduzione di premi, oltre che di sanzioni (come previsto dalla norma vigente).

L'attivazione dei nuovi mutui e gli investimenti che saranno realizzati attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sono demandati a intese da concludere in ambito regionale, che dovranno garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo complessivo degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. L'obiettivo è di favorire, con un rafforzamento dei patti regionalizzati, gli

investimenti sul territorio sia attraverso il debito sia mediante l'utilizzo di avanzi, rafforzando il ruolo delle regioni quale cabina di regia.

Altra novità importante riguarda l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. Ai patti regionalizzati viene infatti demandata la regolazione del finanziamento degli investimenti mediante ricorso al debito e mediante l'impiego degli avanzi, affinché venga rispettato in ambito regionale il pareggio di bilancio, attraverso meccanismi di compensazione territoriale che dovranno includere anche la Regione.

Stante l'incertezza sulla rilevanza del fondo pluriennale vincolato di parte entrata negli esercizi successivi al 2016, ad oggi gli enti si trovano costretti ad accelerare la realizzazione degli interventi già avviati entro la fine dello scorso anno, affinché la spesa diventi esigibile entro dicembre, evitando che confluisca di nuovo nel fondo pluriennale vincolato. Questa posta, infatti, se non finanziata da debito, risulta neutra solamente nel 2016, anno in cui rileva nel saldo sia il fondo pluriennale vincolato di entrata che di spesa, così che gli investimenti in itinere coperti da fondo pluriennale vincolato di entrata non gravino sul saldo finale.

Non così invece nel 2017, anno in cui il fondo pluriennale vincolato di entrata non viene considerato tra le entrate finali, mentre finiscono per gravare una seconda volta sulla spesa, in quanto registrati tra le quote di impegno reimputati, gli interventi che diventeranno esigibili in tale esercizio.

Per poter allineare invece le poste contabili di entrata e di spesa sarebbe utile che ogni spesa effettuata dall'ente venga registrata, ai fini del pareggio di bilancio, con le seguenti modalità:

1) nell'anno di avvio delle procedure di spesa occorrerebbe inserire tra le entrate finali l'accertamento di entrata posto a copertura dell'investimento e tra le spese finali la quota di investimento effettivamente esigibile o l'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa;

2) nell'anno o negli anni di realizzazione delle spese dovrebbe essere considerato sia il fondo pluriennale vincolato parte entrata tra le entrate finali, che gli impegni effettivamente esigibili tra le spese finali, compreso l'eventuale fondo pluriennale vincolato di spesa per quelle non ancora maturate (in quanto la spesa era già stata conteggiata tra le spese finali l'anno precedente). Solo in questo modo si neutralizzerebbero gli effetti di una mancata definizione delle opere entro l'anno di accertamento delle risorse poste a loro copertura, garantendo l'obiettivo dell'espansione degli investimenti da parte dell'ente, che spesso si trova costretto, suo malgrado, ad avviare le procedure solo nell'ultimo periodo dell'anno.

Onde evitare brutte sorprese, stante l'incertezza che a oggi pesa sul fondo pluriennale vincolato, gli enti non potranno fare altro che riservare i margini strutturali di spesa a disposizione sul 2017 e successivi (costituiti, ad esempio, dalla spesa per rimborso quota capitale mutui, dal fondo crediti di dubbia esigibilità e dagli altri fondi e accantonamenti nonché dalla quota annua del disavanzo di amministrazione) a copertura degli

investimenti già avviati che, stante i tempi fisiologici di realizzazione, non potranno oggettivamente concludersi entro l'anno. I nuovi interventi previsti nei bilanci appena approvati, quindi, in assenza di una puntuale programmazione finanziaria del triennio, potranno avere il via libera del responsabile finanziario solamente se destinati a concludersi entro l'anno. Si tratterà, per lo più, di piccoli lavori di manutenzione

straordinaria, mentre per gli investimenti di maggiore portata occorrerà attendere la nuova legge di stabilità per capire se nell'esercizio 2018 ci saranno gli spazi finanziari necessari a sostenere tali spese.

### **Riduzione spesa informatica**

I risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa informatica possono essere spalmati sul triennio 2016-2018 in modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l'obiettivo complessivo medio del 50%, che dovrà essere valutato in sede di consuntivo nell'ultimo anno. Lo ha chiarito la Ragioneria generale dello stato nella circolare n. 17/2016, diffusa per fornire alle amministrazioni statali istruzioni ai fini della predisposizione dell'assestamento del bilancio per l'anno 2016 e per la revisione del budget per il medesimo anno.

Come spesso accade, peraltro, le istruzioni sono utili anche per gli enti territoriali, sebbene questi ultimi non siano formalmente fra i destinatari. Fra gli altri chiarimenti, spicca quello riguardante la disciplina dettata dai commi da 512 a 520 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016), che contengono una molteplicità di disposizioni tendenti a incentivare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato predisposto dall'Istat debbano approvvigionarsi tramite la Consip o i soggetti aggregatori. In particolare, il comma 515 individua l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, che è pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico relativa al triennio 2013-2015.

La circolare precisa che il risparmio di spesa annuale è da conseguire come media nel triennio 2016-2018: in altre parole, il risparmio può essere conseguito, ad esempio, interamente in un solo anno oppure ripartito nel triennio in modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l'obiettivo complessivo in media annuale, da valutare in sede di consuntivo per l'anno finanziario 2018.

La programmazione degli enti locali deve fare i conti con le regole del pareggio del bilancio. Le disposizioni recate dalla legge 243/12 in vigore dal 1° gennaio prossimo, stabiliscono infatti l'obbligo, a carico delle Regione ed amministrazioni locali, di raggiungere gli equilibri correnti finali di cassa e competenza sia in fase previsionale sia in sede di rendiconto.

Uno dei primi equilibri da rispettare, oltre al pareggio complessivo, è quello di parte corrente, che si raggiunge quando il saldo fra entrate e spese correnti è maggiore o uguale a zero. In altre parole, il bilancio rispetta questo equilibrio se le entrate dei primi tre titoli sono non inferiori alle spese del primo e quarto titolo in cui è allocato il rimborso della quota capitale dei prestiti nello schema di bilancio armonizzato.

L'equilibrio di parte corrente deve essere rispettato sia in fase previsionale (per cui il controllo deve essere effettuato sugli stanziamenti) sia in sede di rendiconto della gestione (in cui rilevano invece accertamenti ed impegni). Stessa verifica deve essere effettuata sulle movimentazioni di cassa.

Oltre all'equilibrio corrente, il Comune sarà tenuto al raggiungimento di un saldo non negativo, sempre in termini di competenza e cassa, tra le entrate finali e le spese finali. Concorrono a formare le entrate finali, oltre alle correnti, anche i proventi in conto capitale e le entrate per riduzione attività finanziarie. La spesa



finale comprende invece le uscite correnti, quelle in conto capitale e gli oneri per incremento di attività finanziarie.

L'eventuale squilibrio in sede di rendiconto deve essere coperto entro il triennio successivo, mentre i saldi positivi possono essere destinati all'estinzione del debito od al finanziamento delle spese di investimento. L'indebitamento non concorre al raggiungimento dell'equilibrio finale.

In base all'articolo 10 della Legge 243/2012 nessun ente territoriale può ricorrere all'indebitamento in misura superiore all'importo della spesa per rimborso prestiti risultante dal proprio bilancio di previsione.

Le operazioni di indebitamento dovranno inoltre essere effettuate sulla base di intese da concludere in ambito regionale capaci di garantire, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. Dal 1° gennaio 2016 la contrazione di nuovi finanziamenti sarà subordinata al controllo del livello complessivo dell'indebitamento territoriale per garantire "l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione".

Nell'ambito della regione saranno garanti dell'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali del proprio territorio. A questo fine gli enti dovranno comunicare annualmente il saldo di cassa finale che prevedono di conseguire, e gli investimenti da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

Lo squilibrio della gestione di cassa finale a livello regionale determina l'obbligo, sia per la regione sia per gli enti inadempienti, di rientro nell'anno successivo.

Il ricorso all'indebitamento, infine, è consentito solo per il finanziamento di spese di investimento (come ora) e contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile del bene che si acquista o si realizza. La legge 243/2012 sta mettendo a dura prova la programmazione degli enti in quanto nell'imminenza della scadenza del Documento Unico di Programmazione le pubbliche amministrazioni sono costrette ad operare in un contesto di finanza pubblica instabile ed incerto.

La Legge di stabilità 2016 che ha introdotto modificazioni alla Legge 243/2012 rappresentate dal conseguimento di un unico saldo di competenza potenziata pari o superiore a 0.

Infatti, con il pareggio di bilancio gli enti dovranno conseguire un saldo non negativo (quindi è consentito un saldo pari a 0), in termini di competenza, tra le entrate finali (quelle dei titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali (quelle dei titoli 1, 2 e 3) del nuovo bilancio armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Nel prospetto dimostrativo (che sostituisce il prospetto di competenza mista del vecchio patto) non sono computate quindi le spese per il rimborso delle quote capitale dei mutui, alle quali occorre comunque dare copertura finanziaria con le entrate correnti (articolo 162, comma 6, del Tuel). Per il solo 2016, nelle entrate e nelle spese finali deve essere considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Fra le entrate non rilevano le quote di avanzo di amministrazione e le accensioni di mutui, mentre le relative spese devono essere conteggiate. Nel prospetto dimostrativo del pareggio non sono considerati, infine, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità ed i fondi rischi futuri, le cui economie confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Il definitivo superamento del patto di stabilità interno, così come declinato negli ultimi anni attraverso il meccanismo della competenza mista, consentirà ai Comuni di mettere a frutto parti rilevanti degli avanzi di amministrazione, per anni rimasti congelati nei rendiconti. E' prevedibile ed auspicabile quindi un rilevante impatto sulla gestione delle opere e degli investimenti pubblici.

Il nuovo saldo finale di competenza finanziaria potenziata pone l'obiettivo complessivo pari a zero, e la formula adottata esclude dal saldo anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. Questa esclusione rappresenta il vero punto di svolta della complessiva riforma, insieme all'inclusione del fondo pluriennale vincolato.

Il legislatore suggerisce l'applicazione al bilancio di previsione di quote di avanzo, almeno per un importo pari al fondo crediti di dubbia esigibilità inserito in bilancio. E' evidente che il vantaggio è tanto più rilevante quanto è più alto il fondo crediti che l'ente ha l'obbligo di accantonare. Al contrario, i Comuni che registrano un cospicuo fondo crediti si identificano con gli enti che hanno maggiori difficoltà di riscossione e, di conseguenza, presentano tensioni in termini di cassa e risicati avanzi di amministrazione, se non disavanzi veri e propri. Il Comune presenta un congruo accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità ma, comunque, presenta anche un cospicuo avanzo di amministrazione che, a sua volta consente la possibilità di effettuare cospicui accantonamenti senza incorrere in un disavanzo da ripianare negli esercizi successivi.

Ad avere una maggiore capacità di investimento saranno gli enti con il fondo crediti di dubbia esigibilità più alto, e, dunque, con elevate problematiche di introito ed esazione nonché quelli con il fondo pluriennale vincolato più ampio e, pertanto, con maggiori spese impegnate ma rinviate agli esercizi successivi poiché esigibili in futuro. La versione del saldo finale rischia, quindi, di concedere molti spazi agli enti che potrebbero non avere la possibilità di fruirne.

La legge di stabilità 2016 interviene su questo punto attraverso la previsione di un "borsino" regionale degli spazi finanziari. Si affida alle Regioni la regia di un borsino degli spazi finanziari, destinati all'aumento delle spese in conto capitale a condizione che il saldo, sempre a livello regionale e compresa la stessa Regione, resti invariato. I recuperi ed i miglioramenti degli spazi chiesti e ceduti devono realizzarsi nel biennio successivo, così come è accaduto fino ad ora per gli spazi finanziari del patto di stabilità interno.

In conclusione quindi, il saldo finale di competenza non negativo previsto nella legge di stabilità, ha lo scopo, non considerando il fondo crediti di dubbia esigibilità fra le spese rilevanti, di riavviare nei Comuni il finanziamento delle spese di investimento.

Il Legislatore definendo gli elementi essenziali della nota integrativa al bilancio di previsione ha disposto una puntuale individuazione dei capitoli di entrata e spesa e dei connessi accertamenti ed impegni che danno origine alle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione. La stesura del bilancio di previsione 2017-2019 deve rappresentare anche l'occasione utile per procedere ad un riordino generale della partita dei vincoli di sola competenza oppure di competenza e di cassa, associandole opportune codifiche dei capitoli di bilancio interessati.

## INVESTIMENTI

### **Gli investimenti e la contabilizzazione dei contributi dai permessi di costruire nel 2017 e dal 2018**

In sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e durante la gestione dello strumento programmatico stesso, deve essere prestata particolare attenzione alla gestione dei contributi dai permessi di costruire (e delle relative sanzioni), in considerazione del fatto che il trattamento di tali entrate, dopo l'approvazione della legge di bilancio 2017 (la legge n. 232 del 11/12/2016) risulta essere differente per il 2017 e per gli esercizi dal 2018.

Pertanto, nello stesso bilancio 2017/2019 le possibilità di finanziamento dei contributi in esame saranno diverse per il 2017 e per gli esercizi 2018 e 2019. Gli uffici ragioneria dovranno pertanto redigere con particolare cura il prospetto per la dimostrazione degli equilibri di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Come noto, i contributi dai permessi di costruire sono disciplinati primariamente dall'art. 16 del DPR n. 380/2001 e sono costituiti da una quota relativa al contributo di costruzione e da una quota relativa agli oneri di urbanizzazione.

Nel nuovo ordinamento contabile i contributi dai permessi di costruire sono contabilizzati tra le entrate al titolo 4, tipologia 500, categoria 1 (piano dei conti finanziario E.4.05.01.01.001).

### **L'utilizzo nel 2017 dei contributi dai permessi di costruire:**

Per quanto riguarda il 2017, l'utilizzo è disciplinato dall'art. 1, comma 737, della legge n. 208/2015. Tali contributi e le relative sanzioni possono finanziare, anche nella misura del 100%:

- spese di manutenzione ordinaria del verde (titolo I della spesa);
- spese di manutenzione ordinaria delle strade (titolo I della spesa);
- spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (titolo I della spesa);
- spese di progettazione di opere pubbliche (titolo II della spesa).

Si sottolinea come, per espressa previsione di legge (art. 31, comma 4-ter, del DPR n. 380/2001), le sanzioni edilizie per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, sono destinate esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. Pertanto, tali sanzioni non possono finanziare nel 2017 gli interventi previsti dall'art. 1, comma 737, della legge n. 208/2015.

Nell'ipotesi in cui l'ente locale utilizzi i contributi dai permessi di costruire per finanziare le spese di manutenzione ordinaria, nel prospetto per la dimostrazione degli equilibri la quota dei contributi che finanzia il titolo I della spesa deve essere indicata nella cella I)

“Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili”.

### **L'utilizzo dal 2018 dei contributi dai permessi di costruire**

La legge di bilancio 2017 (la legge n. 232/2016) ha disposto una disciplina per le entrate in questione che deve essere considerata a regime in quanto non viene più definito uno specifico trattamento per taluni determinati esercizi finanziari: dal 2018 in poi deve essere applicata tale disciplina.

Dunque, dal 2018, diversamente da quanto stabilito dal legislatore per il 2017, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, i contributi dai permessi di costruire e le relative sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Gli interventi sopra elencati sono generalmente contabilizzati nel titolo II della spesa, tranne la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nell'ipotesi in cui l'ente locale utilizzi i contributi dai permessi di costruire per finanziare le spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel prospetto per la dimostrazione degli equilibri la quota dei contributi che finanzia il titolo I della spesa deve essere indicata nella cella I) “Entrate di parte capitale destinate a

spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili”.

Anche per quanto attiene agli esercizi dal 2018, deve essere tenuto in considerazione l’art. 31, comma 4-ter, del DPR n. 380/2001, laddove viene indicato che le sanzioni edilizie per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, debbano essere destinate esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. Tali interventi sono tra quelli elencati dal comma 460 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 (“interventi di demolizione di costruzioni abusive; interventi di acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico”).

### **Dal 2018 i contributi dai permessi di costruire assumono la natura di entrata vincolata per legge**

Visto quanto detto sopra, dal 2018 i contributi e le sanzioni in esame cesseranno di essere un’entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti, assumendo la veste di **un’entrata vincolata per legge** (com’era ai tempi della legge n. 10/1977, la cosiddetta “legge Bucalossi”).

Dal 2018 le riscossioni di tali proventi/sanzioni dovranno pertanto rispettare anche il paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), anche con riguardo alle scritture contabili di utilizzo e reintegro delle somme vincolate.

La corretta contabilizzazione dei vincoli sui movimenti sopra indicati è importante, soprattutto dopo l’avvio del nuovo ordinamento contabile, sotto diversi aspetti:

a) ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), l’ente locale può utilizzare, in termini di cassa, le entrate vincolate per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile;

b) risulta dunque necessario, prima dell’utilizzo dei fondi vincolati, che la Giunta comunale abbia adottato due atti (le due decisioni possono anche essere inserite in un’unica deliberazione):

la deliberazione per la concessione dell’anticipazione di tesoreria, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

la deliberazione per l’utilizzo in termini di cassa di somme aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, ai sensi dell’art. 195 del TUEL;

c) come sopra anticipato, le movimentazioni di utilizzo e di reintegro di cui all’art. 195 del TUEL devono essere registrate nella contabilità finanziaria ai sensi dell’art. 195 stesso e del punto 10.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

### **Interventi di urbanizzazione**

Si precisa che, per interventi di urbanizzazione primaria si intendono:

strade residenziali (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

spazi di sosta o di parcheggio (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

fognature (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

rete idrica (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

reti telefoniche (Circolare Ministero dei lavori pubblici n. 2015 del 31/03/1972);

pubblica illuminazione (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

spazi di verde attrezzato (art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001 e art. 4, comma 1, legge n. 847/1964);

infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 259/2003 e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici (art. 4, comma 1, legge n. 847/1964 e art. 6, comma 3-bis, DL n. 133/2014);

cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (art. 16, comma 7-bis, DPR n. 380/2001);

impianti cimiteriali (art. 26-bis DL n. 415/1989);

parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11 legge n. 122/1989).

D'altra parte, per interventi di urbanizzazione secondaria si intendono:

asili nido e scuole materne (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

mercati di quartiere (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

delegazioni comunali (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

chiese e altri edifici religiosi (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

impianti sportivi di quartiere (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

aree verdi di quartiere (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964);

centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate) (art. 16, comma 8, DPR n. 380/2001 e Art. 4, comma 2, legge n. 847/1964).

**Si evidenzia che, ai sensi del n. 127-quinquies) tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, agli interventi di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, si applica l'aliquota IVA del 10% (13% dal 01/01/2018, ai sensi del comma 631 dell'art. 1 della legge n. 232/2016).**

Per enti locali e regioni si delinea la possibilità di richiedere spazi finanziari relativi al pareggio di bilancio 2017:

il termine per richiederli è fissato al prossimo 20 febbraio, infatti, potranno essere presentate le richieste per accaparrarsi gli «spazi finanziari» che consentono di liberare dal vincolo le spese di investimento finanziate con l'avanzo di amministrazione o con il ricorso al debito.

Sono previsti complessivamente 1,2 miliardi (700 a favore di comuni, province e città metropolitane, 500 riservati ai governatori) che serviranno a sterilizzare sia gli impegni esigibili nel 2017 che (ed è una novità importante) una quota del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

La dote è quella messa in campo dalla legge 232/2016. Per gli enti locali, viene in considerazione il comma 485, che ha stanziato, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un plafond da 700 milioni, di cui 300 a favore dell'edilizia scolastica. Riguardo a questi ultimi, le richieste dovranno essere presentate alla Struttura speciale per l'edilizia scolastica, mentre per i restanti 400 milioni alla Ragioneria generale dello stato.

Nel dettaglio, i 300 milioni destinati all'edilizia scolastica saranno destinati, in primis, al completamento di interventi che già hanno beneficiato di sconti sul pareggio 2016.

Seguono gli interventi di realizzazione di nuovi plessi e quelli per altre infrastruttura scolastiche, purché, però, muniti di un progetto esecutivo già redatto e validato.

Gli altri 400 milioni andranno innanzitutto a favore dei comuni istituiti mediante fusione e di quelli con meno di 1.000 abitanti.

Eventuali economie saranno destinate all'edilizia scolastica e ad interventi di mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, anche in tal caso con precedenza a favore di quelli già pervenuti alla fase esecutiva della progettazione.

Solo per la seconda tranche (i 400 milioni), in caso di richieste superiori rispetto alle disponibilità, saranno privilegiati gli enti che presentano una maggiore incidenza del fondo cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Il Comune non procederà alla richiesta di spazi in quanto il delta del saldo è superiore allo 0 per l'anno 2017 e, pertanto, si delinea la possibilità di riprendere l'avanzo di amministrazione fino alla concorrenza del limite di € 15.000,00 per finanziare ulteriori investimenti oltre a quelli programmati ed in particolare la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO.

Il principio contabile n. 4/2, al punto 5.4, ha disciplinato una sorta di «agevolazione» per rendere più celeri le procedure di realizzazione delle spese di investimento per lavori pubblici, consentendo agli enti che anche solo formalmente attivano le procedure di spesa (con pubblicazione di bando di gara o con lettera di invito ai fornitori a presentare offerte eccetera) di far confluire le somme oggetto di gara - finanziate da entrate regolarmente accertate - nel fondo pluriennale vincolato, anziché considerarle un'economia di bilancio.

A questa agevolazione però viene imposta una scadenza: se entro un anno gli enti non arrivano all'aggiudicazione dei lavori, le somme confluiscono in avanzo di amministrazione.

Il primo esercizio a cui è stata applicata questa regola è il 2015 e agli enti che, in tale annualità, hanno costituito il fondo pluriennale vincolato ma, al termine dell'esercizio 2016, non sono riusciti a formalizzare l'aggiudicazione definitiva, l'articolo 1, comma 467, della legge 232/2016 ha concesso un altro anno di tempo per evitare di azzerare il fondo, a condizione che:

- 1) l'ente disponga di un progetto esecutivo del lavoro pubblico, validato e approvato, comprensivo del cronoprogramma in oggetto;
- 2) l'ente approvi il bilancio di previsione 2017-2019 entro il 31 gennaio 2017, con un mese di anticipo rispetto alla scadenza fissata a suo tempo dalla stessa legge al 28 febbraio (comma 454).

La speranza che, insieme al termine di approvazione del bilancio, venisse prorogato anche il termine per la sanatoria del Fpv previsto dal comma 467, è finita con l'approvazione del decreto 244/2016, Milleproroghe che, all'articolo 5, comma 11, ha disposto il solo rinvio del termine di approvazione del bilancio al 31 marzo 2017 e non anche di quello fissato al 31 gennaio 2017.

Gli enti quindi hanno dovuto accelerare l'iter del bilancio per giungere alla sua approvazione entro la fine di gennaio, per non trovarsi costretti ad applicare l'avanzo al fine di proseguire con l'opera, nei limiti previsti dal pareggio di bilancio.

Si precisa che la norma di favore introdotta dal comma 467 interessa solamente coloro che hanno costituito il fondo pluriennale vincolato nel 2015. Per coloro che invece hanno avviato le procedure o assunto un impegno perfezionato sul quadro tecnico economico diverso dalla progettazione, ai fini costitutivi del fondo 2016, il mantenimento delle somme in fondo pluriennale vincolato è consentito per tutto l'esercizio 2017, in applicazione del citato punto 5.4, senza che vi sia quindi alcun collegamento con il bilancio preventivo 2017-2019. Tali enti tuttavia non potranno beneficiare della norma speciale, che riguarda appunto solo i fondi costituiti nel 2015.

A chiusura dell'esercizio 2016 possono riscontrarsi due ipotesi negli enti locali italiani che nel corso del 2015 avevano costituito il fondo pluriennale vincolato attraverso l'avvio delle procedure di affidamento ovvero l'assunzione di impegni perfezionati sul quadro tecnico economico diversi dalla progettazione:

a) il caso in cui l'ente non abbia proceduto all'aggiudicazione dei lavori entro il 2016, ma è in possesso del cronoprogramma dell'opera e del progetto esecutivo validato con approvazione del bilancio di previsione entro il 31/01/2017. In questa ipotesi, vi è possibilità di conservare in sede di riaccertamento le somme in fondo pluriennale vincolato per un altro anno. Le somme confluiranno in avanzo solo se non interverrà l'aggiudicazione entro il 2017 con assunzione dei relativi "impegni" di spesa. La norma fa riferimento all'assunzione degli impegni quale condizione per mantenere le somme nel fondo pluriennale vincolato, senza specificare l'anno di imputazione. Riteniamo che questi possano essere imputati anche ad anni successivi al 2017, in forza del cronoprogramma, senza obbligo di arrivare entro l'esercizio ad avere somme esigibili su lavori ultimati;

b) il caso in cui invece l'ente si trovi nell'impossibilità di disporre del cronoprogramma e progetto esecutivo validato dell'opera e/o non è riuscito ad approvare entro gennaio il preventivo, in sede di riaccertamento ordinario dovrà far confluire le somme oggetto di gara nelle quote di avanzo di amministrazione, vincolato o destinato o libero a seconda dell'entrata che finanziava il fondo pluriennale vincolato.

Ciò comporta che:

1. l'ente può applicare in esercizio provvisorio 2017 l'avanzo solo se di natura vincolata ed unicamente al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del responsabile competente (pc all. 4/2 punti 8.11 e 9.2). L'eventuale applicazione dell'avanzo dovrà essere disposta mediante una variazione al bilancio provvisorio, approvata con deliberazione della Giunta comunale, su cui deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione ed allegato il prospetto di coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Con tale delibera deve altresì essere aggiornato il prospetto del risultato di amministrazione presunto redatto sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio 2016 (articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel). In alternativa la spesa va essere inserita tra gli stanziamenti del nuovo bilancio 2017-2019, da approvarsi entro il 31/3, con applicazione dell'avanzo;

2. l'ente dovrà rimodulare le previsioni del pareggio di bilancio 2017-2019, in quanto l'avanzo non rientra tra le entrate finali (fatta salva l'ipotesi che si trattasse di quote di fondo pluriennale vincolato finanziate da mutui, perché in tal caso anch'esse sarebbero risultate escluse dalle entrate finali);

3. dovranno essere riassunti gli atti e/o i provvedimenti già adottati in funzione della procedura di gara già avviata. Trattasi di un procedimento amministrativo complesso, in quanto l'ente si troverà di fronte all'ipotesi che il procedimento di gara venga compromesso dalla mancanza di copertura finanziaria.

Il terzo punto è sicuramente quello più complesso, perché gli enti si trovano di fronte al problema di dover gestire procedure di gara avviate regolarmente, ma che non sono più munite di una regolare copertura finanziaria o che potrebbero inficiare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il Comune non ha la necessità di rinviare spese non sostenute nel 2015 al 2017 con l'impiego del Fondo pluriennale vincolato a fronte di progetti esecutivi già redatti con allegati i relativi crono programmi.

Le spese in c/capitale che sono state trasferite al 2017 con l'utilizzo del **fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016** sono le seguenti:

TIT	MISS	PROGR Macroag	INTERV./CAP	OGGETTO	IMPORTO €
-----	------	------------------	-------------	---------	-----------

				<b>Totale spesa in conto capitale: titolo II</b>	<b>2.653,92</b>
				SPESE ATTUAZIONE PLU	
				<b>Trattasi di proventi derivanti</b>	

				dall'attuazione del piano di lottizzazione artigianale Gerola dovuti dal lottizzante DINO IMMOBILIARE che ha ottenuto, a suo tempo, da equitalia cui ha presentato istanza, la relativa rateizzazione del versamento dovuto	
--	--	--	--	---	--

Mentre la composizione complessiva del FPV al 31/12/2016 = 01/01/2017 era la seguente ed il Fondo pluriennale vincolato definitivo di spesa, pertanto, per l'anno 2016, da iscrivere in entrata per l'esercizio 2017 risulta essere così composto:

TIT	MISS	PROGR Macroag	INTERV./CAP	OGGETTO	IMPORTO €
1	01	11 - 101	1.01.08.01/340	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ED EMOLUMENTI ACCESSORI ED ONERI RIFLESSI	6.494,97
1	01	11 - 102	1.01.08.07/400	IRAP C/ENTE - SALARIO ACCESSORIO	437,81
				<b>da riaccertam. ORDINARIO per consuntivo 2016 effettuato nel 2017</b>  <b>(eliminazione dal consuntivo 2016 con REIMPUTAZIONE AL 2017)</b>  <b>Trattasi degli emolumenti accessori al personale a titolo di fondo produttività (lordo+oneri ed irap) anno 2016 da liquidare nel corso del 2017 (erogazione intervenuta nel giugno 2017)</b>	<b>6.932,78</b>
			1.01.01.03/99	SPESE PER INCARICHI LEGALI - FPV di cui:	7.777,34
				<b>da riaccertam. ORDINARIO per consuntivo 2016 effettuato nel 2017</b>  <b>(eliminazione dal consuntivo 2016 con REIMPUTAZIONE AL 2017)</b>	



				Trattasi di spese per incarichi conferiti a legale avv. Mauro Ballerini per difesa in giudizio del Comune a seguito di ricorsi TAR/CONSIGLIO DI STATO presentati da alcuni lottizzanti del piano artigianale Gerola	
				<b>Totale spesa corrente: Titolo I</b>	<b>14.710,12</b>
/	/	/	/	/	0,00
				<b>Totale spesa in conto capitale: titolo II</b>	<b>2.653,92</b>
2	08	1 - 202	2.09.01.01/4200	SPESE ATTUAZIONE PLU  Trattasi di proventi derivanti dall'attuazione del piano di lottizzazione artigianale Gerola dovuti dal lottizzante DINO IMMOBILIARE che ha ottenuto, a suo tempo, da equitalia cui ha presentato istanza, la relativa rateizzazione del versamento dovuto	

## Le ultime modifiche introdotte dal 5° decreto di aggiornamento della contabilità armonizzata.

Sulla gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016.

Tale decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che i principi contabili e gli schemi di bilancio siano aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis dello stesso D.Lgs. n. 118/2011.

Il DM MEF 04/08/2016 è dunque il 5° decreto di aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio della contabilità armonizzata. I cinque decreti ministeriali hanno fatto seguito al primo rilevante aggiornamento della contabilità armonizzata recato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Finora, dunque, gli aggiornamenti alla contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011, sono stati i seguenti:

D.Lgs. n. 126/2014

DM MEF 20/05/2015

DM MEF 07/07/2015

DM MEF 01/12/2015

DM MEF 30/03/2016

DM MEF 04/08/2016

Il DM MEF 30/03/2016 è anche il decreto richiesto dall'art. 1, comma 712, della legge n. 208/2015 attinente al prospetto per il nuovo saldo di finanza pubblica per il pareggio di bilancio.

Il DM MEF 04/08/2016 ha recato importanti aggiornamenti ai principi contabili applicati, ha predisposto delle modifiche ad alcuni schemi di bilancio e di rendiconto e ha aggiornato anche il piano dei conti integrato.

**6^ decreto correttivo dell'armonizzazione contabile - Decreto Ministero Economia del 18/05/2017**

### **Aggiornamenti ai principi contabili**

Un aggiornamento al principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), modificando il paragrafo 4.2 del principio stesso, precisa che le deliberazioni di assestamento generale di bilancio e di salvaguardia degli equilibri devono essere **deliberate** dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno;

**non è sufficiente che tali schemi di deliberazione siano solamente presentati al Consiglio entro il termine del 31 luglio.**

La modifica al principio contabile nasce dall'esigenza di fronteggiare l'abitudine di taluni enti locali di convocare entro il 31 luglio l'organo consiliare, inserendo all'ordine del giorno l'assestamento e la verifica degli equilibri, fissando però la riunione del Consiglio a una data successiva.

Ad integrazione dell'aggiornamento dei principi contabili, si ricorda come una modifica importante alla disciplina della programmazione degli enti locali è stata recata dall'art. 9-bis del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016, che ha modificato l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): per la presentazione dello schema di documento unico di programmazione (DUP) e di bilancio di previsione finanziario da presentare al Consiglio comunale entro il 15 novembre non è più obbligatoria l'allegazione della relazione dell'organo di revisione, a meno che essa sia prevista dal regolamento di contabilità.

Le modifiche disposte dall'art. 9-bis del DL n. 113/2016 comportano dunque che **il parere dell'organo di revisione non debba essere più richiesto (a meno che così sia previsto dal regolamento di contabilità) al fine della presentazione del DUP all'organo consiliare entro il 31 luglio (e nemmeno dunque per la presentazione dello schema di bilancio di previsione finanziario e di nota di aggiornamento del DUP al 15/11).**

Dunque, **la procedura attraverso la quale l'organo di revisione rilascia il proprio parere sul documento unico di programmazione deve essere disciplinata dal regolamento di contabilità. Sicuramente, il parere dell'organo di revisione deve essere presentato almeno in sede di approvazione consiliare del bilancio di previsione finanziario e del DUP (31 dicembre dell'anno precedente a quello cui bilancio e DUP si riferiscono)**, dato che l'art. 239, comma 1, lettera b), numero 1), del TUEL prevede tale parere per gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (tra i quali deve essere ricompreso anche il documento unico di programmazione).

Tornando al decreto ministeriale del 04/08/2016, un ulteriore aggiornamento recato dal DM MEF recepisce il chiarimento della Commissione ARCONET tenutasi il 1° giugno 2016 con riferimento all'accertamento contabile, e alla relativa imputazione al corretto esercizio, dei proventi derivanti dall'emissione di avvisi di accertamento per i tributi locali.

Modificando il paragrafo 3.7.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), viene stabilito che **le entrate attinenti agli avvisi di accertamento per i tributi locali notificati entro il 31/12/N devono essere accertati contabilmente con imputazione all'esercizio N.**

Il DM MEF 04/08/2016 ha altresì integrato il paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

L'aggiornamento specifica che gli enti locali, in qualità di beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ovvero in qualità di beneficiari capofila nell'ambito dei programmi europei finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", **devono contabilizzare i trasferimenti comunitari tra i Contributi, e non tra le partite di giro**, stante la presenza di discrezionalità dell'ente locale nella realizzazione degli interventi (gli enti capofila contabilizzeranno tali trasferimenti come Contributi dall'Unione europea, mentre gli altri enti, non capofila, contabilizzeranno i trasferimenti come Contributi dall'ente capofila, identificando precisamente l'ente capofila trasferente nella transazione elementare).

### **Aggiornamenti agli schemi di bilancio e di rendiconto**

Il DM MEF 04/08/2016 ha apportato anche delle modifiche agli schemi di bilancio di previsione finanziario, **che sono entrate in vigore con il bilancio di previsione finanziario 2017/2019**. Le modifiche più importanti agli schemi di bilancio di previsione finanziario sono le seguenti:

nel riepilogo generale delle entrate per titoli viene specificato che l'applicazione dell'avanzo presunto può riguardare anche le quote accantonate (aggiornando anche la nota 2 del prospetto, viene ricordato come, in attuazione di quanto previsto dall'art. 187 del TUEL, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti

da fondi vincolati, possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate);

nel quadro generale riassuntivo viene previsto che anche per il titolo 3 della spesa (Spese per incremento di attività finanziarie) venga indicata la parte finanziata con fondo pluriennale vincolato, **consentendo dunque espressamente tale finanziamento**;

nel quadro generale riassuntivo viene previsto che per il titolo 4 della spesa (Rimborso di prestiti) venga precisata la quota relativa ai fondi anticipazioni di liquidità (DL n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti);

nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto viene prevista la specificazione della parte accantonata:

fondo anticipazioni liquidità DL n. 35/2013;

fondo perdite società partecipate;

fondo contenzioso;

altri accantonamenti;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali, **confermato integralmente nella struttura**, diviene però con orizzonte temporale triennale, anziché annuale (si ricorda che, ai sensi dell'art. 204 del TUEL, l'ente locale può assumere nuovi mutui qualora l'importo annuale degli interessi dei nuovi mutui, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti e a quello delle garanzie prestate con fidejussioni, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 10% della somma dei primi tre titoli di entrata di cui al rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello dell'assunzione dei nuovi mutui).

Il DM MEF 04/08/2016 ha apportato anche delle modifiche agli schemi di rendiconto, **che entreranno in vigore con il rendiconto per l'esercizio 2017** (ma gli enti locali possono anticiparne l'applicazione anche al rendiconto per l'esercizio 2016). La modifica più importante agli schemi di rendiconto è la seguente:

nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione viene prevista la specificazione della parte accantonata (specularmente a quanto già disposto per la tabella allegata al bilancio di previsione finanziario):

fondo anticipazioni liquidità DL n. 35/2013;

fondo perdite società partecipate;

fondo contenzioso;

altri accantonamenti;

nel quadro generale riassuntivo viene previsto che anche per il titolo 3 della spesa (Spese per incremento di attività finanziarie) venga indicata la parte finanziata con fondo pluriennale vincolato, consentendo dunque espressamente tale finanziamento;

nel quadro generale riassuntivo viene previsto che per il titolo 4 della spesa (Rimborso di prestiti) venga precisata la quota relativa ai fondi anticipazioni di liquidità (DL n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti).

### **Aggiornamenti ai piani dei conti**

Il DM MEF 04/08/2016 ha anche apportato delle modifiche al piano dei conti integrato (sia nel piano finanziario, che in quello economico e nel piano patrimoniale), con aggiunte, modifiche, sostituzioni ed eliminazioni, **che entreranno in vigore con l'esercizio 2017**.

Le modifiche ai piani dei conti non presentano particolari novità di rilievo.

### **Aggiornamenti ai macroaggregati di spesa**

Infine, il DM MEF 04/08/2016 ha previsto l'istituzione del macroaggregato 5 "Fondi per rimborso prestiti" per il titolo 4 nella missione 50, da utilizzare anche per il rimborso dei fondi previsti dal decreto-legge n. 35/2013.

## **Le diverse competenze ad approvare le variazioni di bilancio nel nuovo ordinamento contabile**

Le diverse competenze ad approvare le variazioni di bilancio nel nuovo ordinamento contabile coinvolgono il Consiglio Comunale, la Giunta ed i Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina regolamentare, del Responsabile finanziario. Proprio questa rigida ripartizione delle competenze sta creando molti problemi ai Comuni sia in termini interpretativi della norma che in termini operativi che comportano, in molti casi, degli errori procedurali che rischiano di rendere annullabili i provvedimenti in questione.

In questa illustrazione cercheremo allora di dare un contributo in termini di chiarezza al fine di aiutare i "poveri" Ragionieri comunali, sempre più alle prese con un quadro normativo contraddittorio e di cui spesso si fatica a comprenderne la logica. Infatti quella che voleva diventare, nelle intenzioni del Legislatore, una facilitazione/snellimento delle procedure che stiamo trattando, sta diventando un'insostenibile complicazione amministrativa e contabile.

Il Legislatore, come noto, ha delegato, alla Giunta Comunale e ai Responsabili una serie di competenze in materia di variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale e che si configurano come meramente applicative delle decisioni dell'organo consiliare, anche al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti/Responsabili che, nel precedente ordinamento contabile, erano pressoché ad appannaggio del Consiglio Comunale. Il "vecchio" ordinamento contabile sotto questo punto di vista era

certamente meno problematico, presentando delle competenze meno stratificate tra gli organi interessati (tra i quali non erano contemplati i Responsabili e dove la Giunta aveva una competenza limitata ai casi di urgenza e al PEG).

Che l'argomento sia complesso lo dimostra anche una recente elaborazione dell'IFEL, che ha riepilogato ben 27 variazioni di bilancio possibili con il nuovo ordinamento contabile, considerando anche le ultime modifiche apportate dall'art. 9-bis del D.L. n. 113/2016, recentemente convertito in Legge n. 160/2016.

### **Le variazioni di cassa**

Diversi Comuni adottano, con la stessa deliberazione consiliare con cui viene adottata la variazione di bilancio, le variazioni di cassa.

Tale impostazione, a nostro avviso, non è aderente al dettato normativo, in quanto le variazioni di cassa sono espressamente e chiaramente delegate, dall'art. 175 del TUEL, a seconda dei casi, alla competenza della Giunta o dei Responsabili, peraltro non surrogabile tra questi.

Registriamo su questo passaggio la posizione dell'IFEL, che nel sopracitato prospetto riepilogativo delle variazioni di bilancio ritiene legittimo che l'Organo consiliare possa approvare, oltre che la variazione di bilancio, anche le conseguenti variazioni di cassa derivanti dalle modifiche in c/competenza.

Comprendiamo e condividiamo l'intento di semplificazione, ma ribadiamo la nostra posizione contraria, che è quella di ritenere che le variazioni di cassa conseguenti alle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio Comunale necessitano di un provvedimento separato da parte della Giunta o dei Responsabili, a seconda dei casi (addirittura può essere necessario un provvedimento di entrambi).

A tale proposito ci risulta che a breve sarà interessata del problema anche la commissione ARCONET.

E' certamente auspicabile un intervento in tal senso anche per risolvere, ad esempio, un'altra questione che pone problemi di coerenza contabile e in alcuni casi, come ci è stato da più parte segnalato, anche problemi di gestione informatica delle variazioni. Infatti una variazione di bilancio consiliare che non prevedesse contemporaneamente anche una variazione alle previsioni di cassa potrebbe portare ad avere una previsione di cassa superiore alle previsioni in c/competenza post variazione (oggetto ad esempio di riduzione) sommate a quelle in c/residui, sia con riferimento alle entrate che alle spese.

### **Le variazioni di bilancio**

Per quanto concerne invece le variazioni di bilancio, occorre subito precisare che gli enti, per poter rispettare il tenore letterale dell'art. 175 del TUEL e ove necessario, dovranno "spacchettare" le variazioni di bilancio in più provvedimenti, tenendo conto delle diverse competenze ad approvarle, con evidente e comprensibile disagio e disappunto degli operatori comunali e spesso disorientamento degli amministratori comunali.

Non possiamo esimerci dal ribadire che quanto previsto letteralmente dall'art. 175 del TUEL è in evidente contrasto con il dichiarato intento del Legislatore di semplificare le procedure ed è sicuramente la prova che sono state sottovalutate, da quest'ultimo, le relative conseguenze in termini amministrativi ed operativi.

Pertanto ogni provvedimento di variazione necessiterà di un'attenta e scrupolosa analisi della competenza all'approvazione ed eventualmente comporterà di dover approvare più provvedimenti.

Del resto anche con il precedente ordinamento contabile erano richieste, in caso di approvazione consiliare, l'approvazione di provvedimenti conseguenti quale la variazione di PEG, che ricordiamo ora può essere di competenza della Giunta o dei Responsabili a seconda dei casi (comportando in taluni casi la necessità di un doppio provvedimento).

Quel che è certo è che più provvedimenti sono richiesti, ad esempio, in caso di variazione approvata dal Consiglio Comunale, in quanto si dovrà modificare il PEG ed eventualmente anche le previsioni di cassa del bilancio ma al contempo si dovranno modificare anche le previsioni degli aggregati non rientranti nella competenza del Consiglio Comunale, quali le variazioni delle categorie (per le entrate) e dei macroaggregati (per la spesa).

Ovviamente ci rendiamo perfettamente conto della macchinosità e anche della difficoltà e complicazione delle procedure che stiamo illustrando e non ultimo nutriamo anche molti dubbi sulla logica con cui sono state pensate, perlomeno se facciamo riferimento alla loro traduzione in legge.

Quanto sopra vale anche per la variazione di assestamento generale al bilancio con la quale il Consiglio Comunale attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita:

anche in questo caso sarà necessario adottare provvedimenti per adeguare le previsioni di cassa ma anche per adeguare i livelli inferiori del bilancio rispetto a quelli relativi all'unità di voto delegata al Consiglio Comunale, che è rappresentata dai Titoli e dalle Tipologie per le entrate e dalle Missioni, dai Programmi e dai Titoli per la spesa.

Attenzione alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare: in questa circostanza occorrerà prevedere solo le variazioni di competenza del Consiglio Comunale adottando eventualmente una distinta deliberazione di Giunta (non soggetta a ratifica consiliare) per le variazioni per le quali non è prevista una competenza surrogata, ma che spettano esclusivamente alla Giunta comunale in base al comma 5-bis dell'art. 175 del TUEL.

Altro aspetto importante riguarda il divieto di approvare variazioni di bilancio con il medesimo provvedimento amministrativo con cui si modifica il PEG (comma 5-quinquies dell'art. 175 del TUEL): in questa situazione occorreranno due provvedimenti distinti, anche se dello stesso organo.

Questo vuol dire, ad esempio, che non si può approvare una variazione di bilancio della Giunta e con lo stesso provvedimento approvare anche una variazione di PEG oppure una variazione di cassa della Giunta e con lo stesso provvedimento approvare anche una variazione di PEG.

Per quanto concerne invece i prelevamenti dal fondo di riserva, crediamo non sia operante il suddetto divieto e che quindi sia possibile prevedere, nello stesso provvedimento, anche la variazione alle previsioni di cassa dei capitoli interessati (semprechè di competenza della Giunta) in considerazione del fatto che, pur trattandosi di una modifica al bilancio, il provvedimento in questione non può essere considerato una variazione di bilancio vera e propria.

Ovviamente le diverse competenze non precludono la possibilità di mettere a disposizione dei consiglieri, per evidenti e opportuni motivi di trasparenza e leggibilità, il dettaglio più analitico, per capitoli, delle variazioni di bilancio sottoposte alla loro approvazione.

Quindi le competenze in materia di variazioni di bilancio sono rigide e non ammettono surroghe da parte di altri organi o soggetti, salvo nei casi espressamente prevista dall'art.175 del TUEL e, quindi, non è condivisibile la tesi per cui le competenze da parte di organi quali il Consiglio comunale, che hanno competenza su un'unità di voto più aggregata, possano assorbire legittimamente anche le competenze di Giunta

Comunale o dei Responsabili, a cui è invece demandata la gestione di livelli inferiori (sotto il profilo del dettaglio contabile) del bilancio comunale.

Peraltro, a ulteriore complicazione del già complesso quadro normativo evidenziamo che le diverse competenze in materia di variazioni di bilancio devono altresì essere considerate dagli enti anche in relazione del diverso termine entro cui possono essere adottate ai sensi dell'art. 175 del TUEL: infatti alcune variazioni di bilancio possono essere adottate entro il 31 dicembre dell'anno di competenza (quelle previste dal comma 3, ivi comprese le conseguenti variazioni di PEG), quelle di PEG possono essere adottate entro il 15 dicembre e tutte le altre entro il 30 novembre, tranne l'assestamento generale che deve essere approvato entro il 31 luglio.

## **Conclusioni**

In conclusione per quanto concerne le competenze ad approvare le variazioni di bilancio, nelle more di un auspicabile intervento normativo o chiarimento ministeriale, di attenersi scrupolosamente ad un'interpretazione letterale dell'art. 175 del TUEL, onde evitare di rischiare l'annullabilità, seppure parziale, dei relativi provvedimenti per vizio di incompetenza, come previsto dall'art. 21-octies della Legge n. 241/1990, oppure di avere problemi con l'organo di revisione, che giustamente potrebbe pretendere di esprimere il proprio parere esclusivamente sulle variazioni per cui tale espressione è prevista ai sensi dell'art. 239 del TUEL, fermo restando in ogni caso in capo a tale organo di controllo l'obbligo di legge di dare conto, nella propria relazione al rendiconto della gestione, della verifica circa l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo a tali variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

## ***Gli obiettivi strategici***

---

<b><i>MISSIONE</i></b>
<b><i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>
<b><i>MISSIONE 2 – Giustizia</i></b>
<b><i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i></b>
<b><i>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</i></b>
<b><i>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i></b>
<b><i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b>
<b><i>MISSIONE 7 – Turismo</i></b>
<b><i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b>
<b><i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b>
<b><i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i></b>
<b><i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i></b>



<i><b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b></i>
<i><b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b></i>
<i><b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b></i>
<i><b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b></i>
<i><b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b></i>
<i><b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b></i>
<i><b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b></i>
<i><b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b></i>
<i><b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b></i>
<i><b>MISSIONE 50 – Debito</b></i>

**Un obiettivo strategico è rappresentato da:**

## **FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLEONE ED IL COMUNE DI FIESCO**

**Nel 2017 è prevista la fusione per incorporazione tra il Comune di Castelleone ed il Comune di Fiesco.**

Si dovrà procedere, pertanto, all'affidamento dell'incarico ad una figura che guidi nelle operazioni necessarie per procedere alla fusione stessa rappresentate dalla redazione di un progetto da cui si evincano i vantaggi derivanti da tale complessa operazione ed all'indizione dei referendum da cui scaturisca la volontà delle popolazioni di Castelleone e di Fiesco di addivenire alla fusione.

E' sotto riportata la normativa nonché i passaggi fondamentali e prodromici alla fusione per incorporazione:

## **L'innovazione giuridica dell'istituto della fusione nella legge Delrio**

La L. 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni* (cd. legge Delrio), introduce nell'ordinamento nuove regole concernenti la fusione di comuni, con l'art. 1, commi 109 ss..

In tema di fusione, la suddetta L. n. 56/2014, prevede che per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo Comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che in caso di fusione di uno o più Comuni, il Comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni oggetto della fusione fermo restando ciò che è

previsto dall'art. 16 del TUEL ovvero che nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

Nel caso in cui i Comuni risultanti da una fusione istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

La legge Delrio sostituisce il comma 2 dell'art. 15 del TUEL, contenente la previsione che i Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito, dovendo lo statuto del nuovo Comune prevedere che alle comunità dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Il comma 3 dell'art. 15 del TUEL, così modificato dall'art. 12, comma 1, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che «al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono».

**I Comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche** in materia a uno o più dei Comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente; mentre il commissario nominato per la gestione del Comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di Sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici evidenziandosi che il commissario deve convocare periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Con riguardo agli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali fondamentali, derivanti dal comma 28, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, si applicano ai Comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti, con la precisazione che in mancanza di diversa normativa regionale, i Comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei Comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

I Consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del Comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti; mentre tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del Comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale dei Comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo Comune, in un unico fondo del nuovo Comune avente medesima destinazione.

Fatte salve le disposizioni della legge regionale, «a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune; b) alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica; c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del nuovo Comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti».

**Il Comune che nasce a seguito di fusione è "agevolato", con riguardo alla tempistica riguardante l'approvazione del bilancio di previsione; nel senso che lo strumento di programmazione economico-finanziario è approvato entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno.**

Oltre a ciò, a beneficio del Comune nato dal procedimento di fusione, sono apportate modificazioni alla disciplina concernente l'esercizio e la gestione provvisoria del bilancio contenuta nell'art. 163 del TUEL, il quale, al comma 1 prevede che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Ne deriva che l'ordinamento distingue tra esercizio provvisorio e gestione finanziaria; l'esercizio provvisorio rappresenta una modalità operativa concernente il bilancio intercorrente tra la data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce; nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, mentre è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 dell'art. 163 del TUEL, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

La gestione provvisoria, invece, si determina nel lasso temporale intercorrente tra la scadenza del termine ultimo dell'esercizio provvisorio e quello di approvazione del "nuovo" bilancio di previsione, in base a quanto previsto dall'art. 163, comma 2 del TUEL, il quale dispone che «nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria».

L'Amministrazione comunale, dunque, lasciandosi alle spalle l'esercizio provvisorio ed entrata in regime di «gestione provvisoria» del bilancio, non può più spendere in dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato, ma si deve limitare alle spese strettamente indicate dal legislatore per non produrre danni alla collettività.

Gli atti di governo che l'Amministrazione può compiere in regime di gestione provvisoria, sono puntualmente determinati in altra parte dello stesso articolo 163, comma 2, che così dispone: «nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente».

Ciò detto, la L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 156, prevede che: **«il Comune risultante da fusione: a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno; b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti; c) approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali»; inoltre in base al comma 127 «dalla data di istituzione del nuovo Comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei Comuni estinti» e al comma 128 «l'istituzione del nuovo Comune non priva i territori dei Comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune è esente da oneri fiscali».**

## **La fusione per incorporazione**

**La fusione definita "per incorporazione"** è un istituto ora previsto dalla L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 130, nel quale è specificato che: «i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, **il comune incorporante conserva la propria personalità**, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione».

Inoltre, svariate leggi regionali di riordino territoriale richiamano, già da tempo, la possibilità della fusione per incorporazione, tra le cause di modificazione delle circoscrizioni comunali.

Infatti, a tale proposito si può menzionare la l.r. n. 143/1973 della Regione Abruzzo, art. 8, «*Istituzione di nuovi Comuni*», che prevede l'ipotesi di «incorporazione di uno o più Comuni in altro Comune contiguo», dove è stabilito che «l'incorporazione [...] è equiparata alla fusione di Comuni, mediante l'istituzione di un Comune nuovo»; la l.r. n. 54/1974 della Regione Campania, art. 3, nel quale ribadisce che «[...] l'incorporazione di un Comune in un altro della medesima Provincia è equiparata all'ipotesi contemplata alla lettera a) del precedente articolo 2 [vale a dire la fusione tra Comuni tradizionale]»; la l.r. n. 25/1992 della Regione Veneto, che all'art. 3, dispone che: «a variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: [...] nell'incorporazione di uno o più Comuni all'interno di altro Comune»; la l.r. n. 10/1995 della Regione Marche, la quale all'art. 3, precisa che: «il mutamento delle circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi: a) incorporazione di un Comune in un altro contermine; b) distacco di una frazione o borgata da un Comune e sua incorporazione in un Comune contermine; [inoltre] ai fini della presente legge, all'incorporazione di Comune in altro Comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più Comuni contermini»; la l.r. n. 24/1996 della Regione Emilia-Romagna, art. 20, che al comma 2 prevede che: «ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo Comune di più Comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro contiguo deve intendersi equiparata alla fusione di Comuni operata mediante istituzione di un Comune nuovo»; la l.r. n. 29/2006 della Regione Lombardia, la quale, nell'art. 5, «*Mutamento circoscrizioni comunali*», parla di «aggregazione di un Comune ad altro Comune contiguo»; la l.r. n. 68/2011 della Regione Toscana, la quale all'art. 64 stabilisce che: «in caso di fusione o incorporazione di due o più Comuni, se la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione non stabilisce alcun contributo in favore del Comune, è concesso un contributo pari a 150.000,00 euro per ogni Comune originario per cinque anni fino ad un massimo di 600.000,00 euro per il nuovo Comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo Consiglio comunale»; la l.r. n. 34/2014 della Regione Puglia che all'art. 6, « », comma 4, dispone che: «su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, che può *Fusione di Comuni* avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi Consigli comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune».

Nello specifico, la fusione "tradizionale" è riferibile all'art. 15 del TUEL, nel quale è previsto che «le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale [con la precisazione che ] salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai

10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite».

La fusione per «incorporazione» è prevista, invece, dalla L. n. 56/2014, art. 1, comma 130, nel quale si delinea una differente configurazione legislativa rispetto alla fusione "tradizionale".

**Nella fusione per «incorporazione» di uno o più comuni in un comune che deve essere sempre contiguo, la sua promozione compete sempre ai comuni interessati, fermo restando il procedimento previsto dall'art. 15, comma 1 del TUEL, vale a dire che è alla Regione che compete l'onere di modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni coinvolti dal processo di fusione, a norma degli artt. 117 e 133 Cost. dopo che siano state «sentite le popolazioni interessate», con le modalità previste dalla legge regionale.**

**Anche tale "nuova" tipologia di fusione richiama nel suo divenire gli artt. 117 e 133 Cost.**

Il primo dei due articoli costituzionali (117 Cost.) esplicita (almeno fino alla conclusione dell'iniziativa referendaria costituzionale del 4 dicembre 2016 su «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*») la competenza legislativa che «è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», prevedendo al comma 2 che lo Stato ha legislazione esclusiva in una serie di materie previste nella lettera da a) fino a s); al comma 3 l'esistenza della legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni con la specificazione che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; e disponendo, inoltre, che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

**L'art. 133, comma 2, Cost., a sua volta dispone che: «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»; ciò significa che l'istituzione di un nuovo comune nel territorio di propria pertinenza (o la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni), la Regione può determinarlo solo dopo che ha «sentite le popolazioni interessate».**

Il parere può essere richiesto tramite referendum consultivo ovvero, così come disposto dall'art. 15 del TUEL, «nelle forme previste dalla legge regionale».

La Corte Costituzionale ha precisato che «[...] l'inadeguata valutazione dei pareri del Consiglio comunale [...], non si risolve in una diretta violazione dell'art. 133 cpv. Cost. (che si limita ad esigere la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum, come la Corte ha precisato nella sentenza n. 204 del 1981); né implica – stando alla stessa impostazione del ricorso – la violazione di alcuna altra norma comunque sopraordinata alla legge regionale in esame. Ed è proprio il ricorso a dare atto che, in sede di modifica delle circoscrizioni comunali, "i pareri dei Comuni e delle Province sono" – se mai – "obbligatori ma non vincolanti": con la conseguenza che l'apprezzamento di essi da parte del Consiglio regionale sfugge al sindacato di questa Corte».

**Per la Corte Costituzionale «[...] l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che l'art. 133, secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni, è espressione di un "generale principio ricevuto dalla tradizione storica" che vuole la partecipazione delle comunità locali a "talune fondamentali decisioni che le riguardano". Tale rilevanza del precetto costituzionale**

**si coglie nel senso di garanzia che essa assume a tutela dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, al fine di "evitare che queste possano addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle popolazioni direttamente interessate" (sentenza n. 453 del 1989)».**

In sintesi, ad avviso della Corte Costituzionale la lettura del secondo comma dell'art. 133 della Costituzione è chiara ed univoca: la consultazione delle popolazioni interessate è richiesta sia per l'istituzione di nuovi Comuni, sia per la modificazione delle loro Circoscrizioni; in linea generale, quindi, popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo Comune così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire, "residua" del Comune di origine; altrettanto può dirsi per i trasferimenti di popolazioni da un Comune ad un altro in conseguenza di modificazioni delle circoscrizioni territoriali».

Ritornando alla fusione per incorporazione e alla L. n. 56/2014, art. 1, comma 130, dopo avere previsto che l'incorporazione sarà disposta con legge regionale e previo referendum delle popolazioni interessate, è stabilito che «il Comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione».

**Da ciò ne deriva che al processo di fusione non corrisponde la creazione di un nuovo Comune, ma solo la modifica dei confini del Comune incorporante, con la risultante che al Comune incorporante competono tutte le situazioni attive e passive del Comune incorporato.**

Ne scaturisce un'importante conseguenza, proprio per quanto detto; vale a dire che la situazione finanziaria dei due comuni, incorporante e incorporato, giocherà un ruolo importante nel processo di fusione per incorporazione, perché lo squilibrio finanziario di almeno uno dei due comuni fungerà da ragione impeditiva alla fusione, in quanto l'onere dell'eventuale riequilibrio finanziario sarà soprattutto a carico del comune più sano finanziariamente che di conseguenza sarà portato a frenare sul processo di fusione.

Per ciò che attiene la rappresentatività, occorre aggiungere che almeno fino alle prime elezioni comunali del dopo fusione, emerge che gli organi del Comune risultante dall'aggregazione saranno solo quelli espressione dell'ente incorporante, ai quali compete la gestione della delicata fase riorganizzativa, mentre gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Lo Statuto del Comune incorporante, comunque, dovrà prevedere che alle comunità del Comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi; per questo fine è necessario che lo statuto sia integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Un aspetto importante riguarda il fatto che le popolazioni interessate vanno sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione».

Tale procedura, che anticipa l'ascolto delle popolazioni interessate alla fusione per incorporazione, con ogni probabilità è dovuta al fatto che «l'incorporazione» di uno o più comuni in un altro (di solito quello più grande demograficamente) può ingenerare asimmetria politica tra comune incorporato e incorporante, in quanto il primo comune rinuncerebbe a gran parte della propria

identità politica vista la situazione non paritaria tra gli enti oggetto di fusione; di conseguenza, atteso che l'esito del referendum nell'ipotesi di fusione per incorporazione potrebbe essere certamente problematico proprio per tale fatto, il legislatore ha voluto saggiare l'umore della popolazione interessata dal processo di fusione «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione».

Potrebbe giovare all'esito positivo del processo di fusione il cambio di denominazione del Comune incorporante, ponendosi tale possibilità come fattore altamente paradigmatico di discontinuità, tale da favorire le comunità incorporate a sentirsi come parte attiva e protagonista nella costruzione dell'ente locale territoriale frutto della fusione per incorporazione

Le due tipologie di fusione tra enti si riavvicinano, relativamente alla loro forma di sostegno finanziario da parte dello Stato e della Regione, poiché la vigente normativa mette sullo stesso piano dei trasferimenti, sia la fusione tradizionale e sia quella per incorporazione.

**Per ciò che attiene la prassi applicativa, le due tipologie di fusione divergono anche per un altro aspetto; vale a dire che la fusione tradizionale di solito si determina tra Piccoli Comuni o comunque generalmente investe due o più comuni che non hanno dimensioni demografiche assai differenti tra loro e dà luogo ad un nuovo ente locale territoriale che per territorio, economia, numero di abitanti, mette su di un piano di sostanziale uguaglianza e parità i comuni che si sono estinti; mentre la fusione che si realizza per il tramite di un processo di incorporazione, si pone sempre (come del resto avviene con la fusione classica) l'obiettivo del riordino territoriale e della semplificazione della maglia amministrativa complessiva attraverso la riduzione del numero complessivo dei comuni del nostro Paese, ma realizza una posizione di superiorità dimensionale ed economica del comune incorporante, differentemente da quello che avviene nei confronti del comune incorporato che a sua volta si estingue per ingresso nel Comune incorporante, il quale, mantiene la propria personalità, i propri organi e succede, come visto, a titolo universale al Comune incorporato.**

## **6. Le censure delle Regioni ricorrenti avverso la L. n. 56/2014 e la posizione della Corte Costituzionale in merito alla questione della fusione di comuni**

La duplice categoria della fusioni di comuni esistente nell'ordinamento, ha fatto sorgere l'interrogativo su quale sia il soggetto legittimato a normare la fusione tradizionale e la fusione per incorporazione; nel senso di vedere se la competenza legislativa debba essere differentemente ammessa in capo alle Regioni, nell'ipotesi della fusione tradizionale, mentre debba essere posta in capo all'esclusiva mano statale, nell'ipotesi di fusione per incorporazione.

Nel merito, per ciò che riguarda la fusione tra comuni classica o tradizionale che dir si voglia, occorre richiamare l'art. 117, comma 4, Cost., in base al quale è prevista la competenza legislativa regionale residuale nell'istituzione di un nuovo Comune.

Infatti, l'art. 117, comma 4 Cost., prevede che: «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato»; e la materia dell'istituzione di un nuovo comune non la si ritrova nelle competenze statali previste nell'art. 117, comma 2, lettere da a) fino alla lettera s); e che la competenza nella fusione tradizionale sia della Regione emerge, *ad adiuvandum*, anche dall'art. 133, comma 2, Cost., nel punto in cui è disposto che: «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».



A complicare le cose però è l'art. 117, comma 3 Cost. che disciplina le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e la Regioni, nel punto in cui è prevista «l'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che permette al legislatore statale la possibilità d'intervenire su puntuali aspetti dell'ordinamento degli enti locali e, dunque, anche nell'emanazione della legislazione sulla fusione di comuni.

Per quanto attiene alla competenza legislativa della fusione per incorporazione che formalmente non istituisce un nuovo comune, occorre riferirsi alla sentenza n. 50/2015 della Corte Costituzionale.

Essa scaturisce sulla base di ricorsi presentati dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, hanno proposto varie questioni di legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*).

Per quello che riguarda l'economia di questo scritto, le questioni proposte dai ricorrenti, coinvolgono la disciplina delle fusioni di Comuni, prevista dall'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), per contrasto con i parametri costituzionali

In particolare, la Regione Campania ha, per un verso, dedotto il supposto difetto del titolo di competenza in capo allo Stato, ravvisando la sussistenza della competenza regionale residuale in relazione al disposto dell'art. 117, comma 4, Cost., avuto riguardo al procedimento di fusione tra Comuni (con specifico riferimento ai commi 22 e 130 dell'art. 1 della legge in questione) e ha denunciato la lesione degli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'asserita invasione della competenza regionale nella materia concernente l'istituzione di nuovi enti comunali nell'ambito del suo territorio (così come la modificazione delle inerenti circoscrizioni o delle relative denominazioni), da realizzarsi, oltretutto, garantendo la preventiva audizione delle popolazioni concretamente interessate, e senza trascurare, altresì, la (ritenuta) violazione della riserva statutaria regionale in ordine alla disciplina dei referendum riguardanti le leggi ed i provvedimenti di competenza, per l'appunto, regionale.

La Regione Puglia, dal suo canto, ha dedotto con riguardo alla disciplina della fusione di comuni l'illegittimità delle relative disposizioni sotto il profilo della ravvisata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., dovendosi, anche a suo avviso, a proposito di detta materia, ritenere operativa la competenza regionale residuale prevista dal medesimo art. 117 al quarto comma.

L'intervento del giudice delle leggi consacra una distinzione tra le due forme di fusione, quella "tradizionale" e quella "per incorporazione", non solo sul profilo del regime giuridico ma anche su quello attinente alla competenza legislativa.

La Corte Costituzionale nel *Considerato in diritto*, punto 6.2, rileva che «[...] tali questioni sono non fondate»; e nel punto 6.2.2. ribadisce che «la disposizione (*sub* comma 130) relativa alla fusione di Comuni di competenza regionale non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale (che sarebbe senza dubbio di competenza regionale) bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda (per un verso aggregativa e, per altro verso, estintiva) relativa, comunque, all'ente territoriale Comune e come tale, quindi, ricompresa nella competenza statale nella materia «ordinamento degli enti locali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. [ed inoltre] l'estinzione di un Comune e la sua incorporazione in un altro Comune incidono sia sull'ordinamento del primo che del secondo, oltre che sulle funzioni fondamentali e sulla legislazione elettorale applicabile. Dal che la non fondatezza, anche in questo

caso, della censura di violazione del titolo di competenza fatto valere dalle ricorrenti, in prospettiva applicativa del criterio residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.».

Ad avviso della Corte Cost. insussistente è, a sua volta, l'ulteriore violazione degli artt. 123 e 133, secondo comma, Cost. denunciata dalla Regione Campania, con riferimento al medesimo comma 130 (ed in correlazione con il precedente comma 22) dell'art. 1 della legge in esame, riguardante il procedimento di fusione per incorporazione di più Comuni.

Infine «il censurato comma 130 demanda, infatti, la disciplina del referendum consultivo comunale delle popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per incorporazione) proprio alle specifiche legislazioni regionali, rimettendo, peraltro, alle singole Regioni l'adeguamento delle stesse rispettive legislazioni, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le disposizioni – di carattere evidentemente generale (e che rimandano, in ogni caso, alle discipline regionali) – contenute nella legge n. 56 del 2014 non siano, di per sé, esaustive. Per cui non risulta scalfita l'autonomia statutaria spettante in materia a ciascuna Regione».

In sintesi, secondo il ragionamento dei giudici della Corte Cost. ne deriva che la competenza legislativa nel caso di fusione "tradizionale" rimane confermata in capo alle Regioni (poiché che in tale caso si istituisce un nuovo Comune); al contrario, la fusione per incorporazione è da ricondursi alla potestà legislativa statale, poiché il processo di incorporazione (che non dà luogo alla nascita di un nuovo Comune) rientrerebbe nella materia «ordinamento enti locali», e comunque incide su funzioni fondamentali e legislazione elettorale applicabile.

Una decisione più politica che giuridica quella assunta dal giudice della legge, in quanto il riferimento alla materia «ordinamento degli enti locali» non figura espressamente nell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.; ragione per cui il fondamento giuridico sul quale la Corte Costituzionale basa la sua decisione, vale a dire il legame tra l'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e la materia «ordinamento degli enti locali», tradisce la mera volontà di avallo del complesso sistema della legge Delrio, n. 56/2014.

Una decisione, quella assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2015, che contraddice una precedente posizione presa dallo stesso giudice delle leggi in materia di istituzione di comuni (Sentenza n. 261 del 3 ottobre 2011) [14].

Tale sentenza è stata emessa su *input* del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, che con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, aveva sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (*Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali*), nella parte in cui stabiliva, in violazione del disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità.

Secondo il Tribunale rimettente, una corretta esegesi del novellato art. 117 Cost. condurrebbe ad includere l'istituzione di nuovi Comuni nell'ambito della previsione recata dalla lettera p) del comma 2, riferendo dunque la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per altro verso, nella prospettazione del giudice *a quo*, il raccordo tra la disposizione citata ed il comma 2 dell'art. 133 Cost. (che prevede l'istituzione di nuovi Comuni mediante leggi regionali) implicherebbe, per la materia *de qua*, una competenza concorrente di Stato e Regioni; di

conseguenza sarebbe dunque riservata allo Stato l'enunciazione di principi fondamentali, tra i quali dovrebbe annoverarsi la fissazione di limiti minimi di consistenza demografica per i Comuni di nuova istituzione.

Ad avviso della Corte Costituzionale la questione sollevata in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost. è inammissibile: a tal proposito il *punto 2* del *Considerato in diritto* evidenzia che «in seguito alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia «circoscrizioni comunali» non è stata inclusa nel nuovo testo dell'art. 117, che invece, nel secondo comma, lettera p), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Nessun riferimento alle circoscrizioni comunali, in particolare, è contenuto nel terzo comma del medesimo art. 117, che elenca le materie rientranti nella competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni [mentre] a differenza dell'art. 117 Cost., è rimasto invariato, dopo la riforma del 2001, il testo dell'art. 133 Cost., nel cui secondo comma è stabilito: «La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

Il tribunale amministrativo rimettente afferma inizialmente che, con l'art. 117, secondo comma, lettera p), il legislatore costituzionale «ha inteso abbracciare e includere nel raggio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ogni segmento della vita degli enti locali, principiando dal momento genetico, identificato nella "legislazione elettorale" [...]».

«Su tale presupposto interpretativo, il giudice *a quo* afferma che «ogni momento della vita di un ente locale è devoluto dal legislatore costituzionale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», con la conseguenza che «appare *in re ipsa* che siffatta devoluzione includa anche il momento genetico basilare della istituzione stessa di un ente locale, nelle sue componenti geografiche e personali, ivi compresa la fissazione del numero minimo di abitanti». In definitiva sarebbe possibile affermare, secondo il rimettente, la «onnicomprensività dell'iscrizione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in tutta la materia dell'ordinamento degli enti locali», derivante, a suo dire, dalla soppressione della materia «circoscrizioni comunali», «espunta dal testo del comma 3 dell'art. 117 che enumera le materie di legislazione concorrente».

I giudici costituzionali rilevano la contraddizione che il rimettente attribuisce alle norme costituzionali; «è agevole rilevare che una competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali – dal rimettente definita «onnicomprensiva» ed esplicitamente riferita anche alle circoscrizioni comunali – non si concilia con una ritenuta competenza concorrente delle Regioni, che non solo non emerge dal testo del secondo comma dell'art. 133 Cost., ma non è neppure menzionata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. La trasformazione operata dal rimettente nel corso del suo ragionamento circa la natura della competenza legislativa dello Stato – da esclusiva, come affermato in apertura, a concorrente – non trova giustificazione in alcuna disposizione costituzionale. Essa si pone anzi in netto contrasto, logico e giuridico, con l'interpretazione data dal medesimo giudice *a quo* della lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che ingloberebbe, a suo dire, tutti gli aspetti della vita degli enti locali, a partire dalla loro istituzione, sino alla determinazione delle loro funzioni fondamentali».

Infine, il giudice delle leggi rileva che «se la costruzione ermeneutica del rimettente fosse plausibile, non si comprenderebbe perché lo stesso metta in rilievo una contraddizione nel dettato costituzionale, che, nella sua prospettiva, sarebbe invece del tutto coerente. Delle due l'una: o lo Stato possiede una competenza legislativa esclusiva «onnicomprensiva» in materia di ordinamento degli enti locali, ed allora la previsione dell'art. 133 Cost. costituirebbe una deroga, un "ritaglio" di una parte di tale competenza in favore della potestà legislativa residuale delle Regioni, poiché non

esiste alcun appiglio, né testuale né sistematico, per affermare l'esistenza di una potestà concorrente; oppure la potestà legislativa esclusiva dello Stato non è «onnicomprensiva», ma è limitata ai campi di disciplina espressamente menzionati nella lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., ed allora dovrebbe configurarsi una competenza legislativa residuale delle Regioni, in base al criterio fondamentale di riparto stabilito nel nuovo art. 117 Cost., che contiene una elencazione di materie di competenza esclusiva statale e di competenza concorrente, con la conseguenza di far rifluire nella potestà residuale delle Regioni quelle non esplicitamente previste».

Si è parlato, *supra*, che **quella assunta dal giudice della leggi è stata una «decisione più politica che giuridica»**; in effetti l'inciso «ordinamento degli enti locali» è rintracciabile, almeno in parte, nel d.d.l. di riforma costituzionale d.d.l. (A.C. 2613), sottoposto a referendum popolare e non ancora dotato di alcuna valenza prescrittiva; infatti la motivazione che sorregge la scelta dei giudici delle leggi sembra essere un'anticipazione della nuova normativa costituzionale *in fieri*.

La Corte Costituzionale mette su piani diversi due istituti intimamente connessi nel loro scopo ultimo che andrebbero entrambi ricondotti alla competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.; ma il giudice delle leggi preferisce pronunciarsi sulla base di un'interpretazione estensiva della competenza statale in merito alla questione della fusione di comuni, **anticipando in via di fatto l'efficacia delle nuove disposizioni costituzionali inserite nel progetto di riforma costituzionale, su cui è stato chiamato il popolo ad esprimersi nel mese di dicembre 2016.**

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente:

1. Servizi Istituz., generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attiv. culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
50. Debito pubblico
60. Anticipazioni finanziarie
99. Servizi per conto terzi

***L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato***

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</b>		Comp 2017	Comp 2018	Comp 2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	727.576,74	713.376,36	771.376,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	36.836,68	40.719,16	42.797,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	272.030,52	232.941,46	228.920,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>1.036.443,94</b>	<b>987.036,98</b>	<b>1.043.093,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale: (1)	(+)	103.644,39	98.703,70	104.309,30

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)	(-)	-	-	-
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	36.236,00	34.196,00	32.054,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	-	-	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	-	-	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi		67.408,39	64.507,70	72.255,30
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/2016	(+)	735.331,60	694.211,60	651.108,80
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	-	-	-
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>735.331,60</b>	<b>694.211,60</b>	<b>651.108,80</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		-	-	-
<i>di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento</i>		-	-	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		-	-	-

Evoluzione del debito nel triennio

Anno	2016	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	774.452,25	735.331,60	694.211,60	651.108,60
Nuovi prestiti (+)	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	39.120,65	41.120	43.103	45.241
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0
<b>Totale fine anno</b>	<b>735.331,60</b>	<b>694.211,60</b>	<b>651.108,60</b>	<b>605.867,60</b>
Nr. Abitanti al 31/12	1202	1240	1250	1250
Debito medio per abitante	611,76	559,85	520,88	484,69

#### Oneri finanziari

Anno	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	38.177,00	36.236,00	34.196,00	32.054,00
Quota capitale	39.124,00	41.120,00	43.103,00	45.241,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>77.301,00</b>	<b>77.356,00</b>	<b>77.299,00</b>	<b>77.295,00</b>

#### Tasso medio di indebitamento

Indebitamento inizio esercizio	735.328,25
Oneri finanziari – media del triennio	41.120,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>0,06%</b>

#### Incidenza interessi passivi su entrate correnti

Anno	2017	2018	2019
<b>Interessi passivi</b>	<b>36.236,00</b>	<b>34.196,00</b>	<b>32.054,00</b>
<b>entrate correnti</b>	<b>973.136,00</b>	<b>978.764,00</b>	<b>978.673,00</b>
<b>% su entrate correnti</b>	<b>3,72%</b>	<b>3,49%</b>	<b>3,28%</b>
<b>Limite art.204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>

#### Articolazione degli obiettivi operativi per missione/programma:



*“ Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.” (Il principio contabile della programmazione di bilancio per l'anno 2015 – da Infoarconet RGS)*

---

### **3. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte seconda**

---

#### **PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO**

##### **Programmazione operativa e vincoli di legge**

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento approvativo (iter procedurale). L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.

##### **Fabbisogno di personale**

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

##### **Programmazione dei lavori pubblici**

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.

### Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di competenza giuntale, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

### **Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale**

Programmazione piano dei fabbisogni

Voce	Trend storico					
	Anno ...2013....	Anno ...2014....	Anno ...2015....	Anno ...2016...		
Dipendenti al 1/1	6	6	6	6		
Cessazioni	0	0	0	-1 (autista-cantoniere)		
Assunzioni	0	0	0	0		
Dipendenti al 31/12	6	6	6	5		

Voce	Previsione Triennale			
	1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019	
Dipendenti al 1/1	5	5	5	
Cessazioni	0	0	0	

Assunzioni	0	0	0	
Dipendenti al 31/12	5	5	5	

**media triennio 2011-2013:**

anno 2011 € 227.962,78

anno 2012 € 225.920,84

anno 2013 € 222.229,72

Totale € 676.113,34

**media  
triennio € 225.371,11**

Pertanto la spesa per il personale prevista nel triennio 2017 2018 2019 è la seguente:  
Unitamente al macroaggregato 102 rappresentato dall'IRAP:

	<b>media triennio 2011-2013</b>	<b>consuntivo 2015</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>Previsione 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>consuntivo 2016</b>
Spese macroaggregato 101		189.871,75	189.195,00	168.683,00	168.683,00	168.683,00	174.287,00
Spese macroaggregato 104		21.502,02	22.550,00	23.608,00	23.608,00	23.608,00	23.608,00
spese macroaggregato 102		13.161,52	12.629,00	12.104,00	12.104,00	12.104,00	12.160,82
Altre spese da specificare:							
<i>spesa per buoni pasto</i>							
<i>Specificare</i>							
<i>Specificare</i>							
<i>Specificare</i>							
<i>Specificare</i>							
<i>Specificare</i>							
<i>Specificare</i>							
Totale spese di personale	225.371,11	224.535,29	224.374,00	204.395,00	204.395,00	204.395,00	210.055,82
(-)Componenti escluse*	0	0	0	0	0	0	0
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa*	225.371,11	224.535,29	224.374,00	204.395,00	204.395,00	204.395,00	210.055,82
diff rispetto media triennio		835,82	997,11	20.976,11	20.976,11	20.976,11	15.315,29

				9,31	9,31	9,31	6,80
--	--	--	--	------	------	------	------

---

### ***Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali***

---

Lo stato di attuazione dei programmi e delle opere pubbliche è illustrato nella deliberazione, approvata dalla Giunta Comunale, lo scorso [Ottobre 2016](#), in ordine alla programmazione triennale delle opere pubbliche. La programmazione triennale è definita con deliberazione [G.C. n. 40 del 14/10/2016](#), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche [2017 – 2019](#) nonché l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno [2017](#).

I progetti ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario [2017](#), affinché possano essere definiti "fattibili", sono necessariamente e fortemente subordinati all'articolato rapporto tra interesse pubblico ed impegni di spesa, sia in relazione [al permanere delle](#) particolari difficoltà che sta attraversando l'economia nazionale ed ai vincoli posti dalle norme che disciplinano il nuovo saldo finanziario dal 2016 in luogo del Patto di Stabilità che, dall'esercizio finanziario 2013 è stato applicato anche ai Comuni di minori dimensioni con popolazione superiore ai 1000 abitanti.

### ***Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali***

Il Piano alienazioni 2017: l'adozione è stata disposta con la deliberazione G.C. n. 7 del 15/02/2017 ed approvata definitivamente con delib. C.C. n. 4 del 29/03/2017, mentre nell'ambito della programmazione triennale 2017-2019 adottata con la delib. G.C. n. 40 del 14/10/2016 e definitivamente approvata in sede di bilancio di previsione 2017-2019 con delib. C.C. n. 8 del 29/03/2017, sono previste alienazioni nel solo anno 2017 con un gettito stimato in complessive € 438.759,00, così destinato:

#### **PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI – approvaz. definitiva delib. C.C. n. 4 del 29/03/2017**

##### **ANNO 2017**

INTERVENTO	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO €
		<b>SPESE UNA TANTUM E CORRENTI</b>	
		<b>NEGATIVO</b>	
		<b>TOT. SPESE UNA TANTUM E CORRENTI</b>	<b>0,00</b>
		<b>SPESE C/CAPITALE</b>	
2.01.05.01	1111	P.A. - INTERV. MANUT. E GEST. STRAORD. PATRIMONIO - BENI IMMOBILI	155.809,00
2.04.01.01	3127	P.A. 2010-2014-2016 - INTERV. EDIF. SCUOLA MATERNA	77.000,00
2.08.01.01	1111	P.A. - Manut. Straord. STRADE,VIE,P.ZZE,VERDE PUBBL.ATTREZ., ILL.NE PUBBL.	205.950,00
2.08.02.01	1175	P.A. - INTERV. IMPIANTO PUBBL. ILL.NE (RIMOZ. PALI ENEL E SIP)	-
		<b>TOT. SPESE C/CAPITALE</b>	<b>438.759,00</b>
		<b>TOTALE PROVENTI ALIENAZIONE AREA - ANNO 2017</b>	<b>438.759,00</b>

### ***Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***

Per quanto riguarda il patrimonio comunale, negli anni 2017 e 2018 continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi degli organi istituzionali ed uffici comunali, delle proprietà e dei beni comunali, anche con attenzione all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.